SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 maggio 2000, n. **138.**

Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Convocazione e scopo della Conferenza

1. È indetta la prima Conferenza degli italiani nel mondo, con lo scopo di condurre un'analisi dell'azione svolta dall'Italia in favore delle proprie collettività all'estero, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze tradizionali e alle nuove aspettative intervenute successivamente alla seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione, organizzata congiuntamente dal Ministero degli affari esteri e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ed alla istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). La Conferenza, che si avvarrà della collaborazione del CNEL, ha altresì il compito di delineare una politica che alla piena valorizzazione del patrimonio storico, economico e culturale rappresentato dagli italiani nel mondo, unisca una particolare attenzione alle problematiche di interesse delle nuove generazioni.

2. La data della Conferenza, che si terrà entro il 31 dicembre 2000, è fissata con decreto del Ministro degli affari esteri.

Art. 2.

Comitato organizzatore

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, è costituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dal Sottosegretario di Stato agli affari esteri delegato per le questioni attinenti all'emigrazione, e composto da:

a) cinque membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle rispettive Camere tra i membri delle Commissioni permanenti competenti nella materia;

b) due rappresentanti del CNEL, designati dal presidente di detto Consiglio;

c) i membri del comitato di presidenza del CGIE e sei membri del Consiglio designati dallo stesso comitato di presidenza;

d) i presidenti delle commissioni di lavoro di cui all'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *d)*, della legge 6 novembre 1989, n. 368, come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198;

e) due rappresentanti, o loro supplenti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, e un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione, per i beni e le attività culturali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dei Dipartimenti per le pari opportunità e per gli affari sociali;

f) cinque rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

g) cinque rappresentanti designati dalla Consulta nazionale dell'emigrazione tra le principali associazioni o federazioni operanti nel campo dell'emigrazione;

h) sette esperti in materia di emigrazione designati dai partiti politici che hanno rappresentanza nel CGIE;

i) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

l) quattro esperti nelle materie attinenti agli scopi della Conferenza, designati dal Ministro degli affari esteri di cui due operanti nel campo dell'informazione;

m) un rappresentante della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con legge 22 giugno 1990, n. 164.

2. I rappresentanti di cui alle lettere *f)*, *g)*, *h)* e *i)* del comma 1 sono designati su richiesta del Ministro degli affari esteri.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati due vice presidenti del comitato organizzatore, scelti rispettivamente tra i rappresentanti di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1.

4. Il comitato organizzatore prende le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza. In particolare, esso delibera in ordine ai temi che devono formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori, ai criteri per la scelta dei delegati e per gli inviti da diramare. Delibera altresì sul regolamento della Conferenza, sull'organizzazione di riunioni preparatorie, inclusi le preconferenze continentali da tenere in Europa, nell'America del Nord, nell'America del Sud, in Australia e in Africa, la Conferenza dei parlamentari di origine italiana e gli incontri preparatori di donne di origine italiana, nonché su ogni altra questione relativa allo svolgimento dei lavori.

5. Le funzioni di segretario del comitato organizzatore sono svolte dai segretario generale della Conferenza.

Art. 3.

Comitato esecutivo

1. Il comitato organizzatore di cui all'articolo 2 nomina tra i suoi membri un comitato esecutivo, presieduto dal presidente del comitato organizzatore stesso o da altro membro da lui delegato e composto da:

a) due senatori e due deputati;

b) un rappresentante del CNEL;

c) il segretario generale del CGIE, i quattro vice segretari generali e quattro membri del comitato di presidenza, designati dallo stesso comitato;

d) i presidenti delle commissioni di lavoro di cui all'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *d)*, della legge 6 novembre 1989, n. 368, come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198;

e) un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, del Dipartimento per le pari opportunità e della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna;

f) tre membri tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*;

g) i membri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *l)*.

2. Il comitato esecutivo ha il compito di preparare il lavoro del comitato organizzatore e di vigilare sull'attuazione delle decisioni adottate.

3. Il comitato esecutivo, in conformità alle direttive del comitato organizzatore, provvede inoltre a quanto necessario per assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori sul piano amministrativo. In particolare, esso precisa i criteri di utilizzazione del personale addetto al segretariato della Conferenza e impartisce direttive per l'assunzione degli impegni di spesa.

4. Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono svolte dal segretario generale della Conferenza. Alle riunioni del comitato esecutivo assiste il segretario generale del CNEL.

Art. 4.

Presidenza della Conferenza
Comitato di presidenza

1. La Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri, o dal Sottosegretario di Stato agli affari esteri delegato per le questioni attinenti all'emigrazione, coadiuvato da un comitato di presidenza composto dal segretario generale del CGIE, dal presidente del CNEL, o suo delegato, dai Ministri di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 2, o da Sottosegretari di Stato da loro delegati, e da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. I lavori della Conferenza possono essere presieduti, nelle diverse tornate o nelle commissioni in cui la Conferenza riterrà di articolarsi, anche da uno dei componenti del comitato di presidenza.

Art. 5.

Delegati e invitati alla Conferenza

1. Il numero dei delegati e degli invitati è fissato con delibera del comitato organizzatore di cui all'articolo 2, cui spetta di decidere i criteri di ripartizione tra estero e Italia e tra i vari Paesi, nonché il numero delle designazioni da effettuarsi rispettivamente dai comitati degli italiani all'estero e dalle associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione.

2. Sono inoltre invitate dal comitato organizzatore le personalità italiane e di origine italiana che nei settori della politica, dell'economia, della scienza e della cultura ricoprono posizioni di eccellenza nei rispettivi Paesi di residenza. In questo ambito, il comitato organizzatore assicura anche una presenza, secondo criteri innovativi, di donne, di giovani studenti, professionisti e imprenditori italiani o di origine italiana che rappresentano le esigenze delle nuove generazioni.

Art. 6.

Segretariato e segretario generale della Conferenza

1. È istituito il segretariato della prima Conferenza degli italiani nel mondo.

2. Il segretariato è diretto dal segretario generale, collocato nella posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico anche in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e successive modificazioni, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ed assistito da un vice segretario generale. Gli incarichi di segretario generale e di vice segretario generale della Conferenza sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il presidente del comitato organizzatore, a funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore, rispettivamente, a ministro plenipotenziario e a consigliere. Il Ministero degli affari esteri non può procedere alla copertura dei posti in ruolo lasciati vacanti dai funzionari di cui al presente comma.

3. Il segretariato, che si avvale delle strutture logistiche e amministrativo-contabili del CNEL, è costituito da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e del CNEL comandati, nei limiti di un contingente globale non superiore a tredici unità. Il trattamento economico del personale comandato è a carico dell'amministrazione di destinazione. A seconda delle necessità e per il tempo strettamente necessario, il segretario generale è inoltre autorizzato a stipulare non più di sei contratti di collaborazione di diritto privato a tempo determinato, non rinnovabili. La misura della remunerazione è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sulla base dei criteri correnti nella pubblica amministrazione.

4. Il segretario generale, che è sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice segretario generale, attua le deliberazioni del comitato organizzatore e del comitato esecutivo e determina quanto necessario per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori della Conferenza, assiste il presidente della Conferenza o chi lo sostituisce nella presidenza dei lavori, cura la pubblicazione della documentazione preparatoria e degli atti della Conferenza. I relativi impegni di spesa e pagamenti a carico del bilancio del CNEL sono assunti dal segretario generale dello stesso CNEL.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa nel limite massimo e onnicomprensivo di lire 9.400 milioni per l'anno 2000, da iscrivere nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.3.1. «Organi costituzionali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 2000, sul capitolo concernente le spese per il funzionamento del CNEL.

2. La gestione delle somme di cui al comma 1 è disciplinata dalle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità del CNEL, fatte salve, per quanto attiene agli organi di decisione, di consulenza o di controllo sulle spese, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9.400 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3848):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 2 marzo 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 12 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 10ª ed 11ª.

Esaminato ed approvato dalla commissione il 24 marzo 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5867):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 aprile 1999, con pareri delle commissioni I, V, VII, X, XI, e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 26 e 27 maggio 1999, il 2 e 30 giugno 1999, il 1º luglio 1999, il 6, 13, 20 ottobre 1999, l'11 novembre 1999 e l'8 marzo 2000.

Nuovamente assegnato alla III commissione, in sede legislativa, il 9 marzo 2000.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, il 15 marzo 2000 ed approvato, con modificazione, il 22 marzo 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 3848-*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 31 marzo 2000, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede deliberante, e rimesso all'assemblea il 5 aprile 2000.

Nuovamente assegnato alla 3ª commissione, in sede referente, il 5 aprile 2000.

Esaminato dalla 3ª commissione il 5 aprile 2000.

Relazione scritta annunciata il 14 aprile 2000 (atto n. 3848/*B*) - relatore sen. SERVELLO.

Esaminato ed approvato in aula l'11 maggio 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— La legge 6 novembre 1989, n. 368, recante «Istituzioni del Consiglio generale degli italiani all'estero», è stata modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, la quale, abrogandone il comma 5 dell'art. 8, lo ha sostituito con l'art. 8-*bis*, che, così recita come segue:

«Art. 8-*bis.* — 1. Il CGIE si articola in:

da *a)* a *c) (omissis);*

d) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario;

e) (omissis).

— La legge 22 giugno 1990, n. 164, recante: «Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400», ha individuato tra i compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a

conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 8-*bis*, comma 1, lettera *d)*, della legge 6 novembre 1989, n. 368, vedasi in note all'art. 2.

Nota all'art. 6:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 12 giugno 1958, reca: «Norme di esecuzione dell'art. 58 delle disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», e successive modificazioni, che disciplina presupposti e procedimento del collocamento fuori ruolo.

00G0188

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 2000.

Nomina a Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'on. Gianclaudio Bressa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. Gianclaudio Bressa, deputato al Parlamento, è nominato Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 maggio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 33

00A6450

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2000.

Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in alcuni comuni della provincia di Catania colpiti da ricaduta di lapilli e cenere vulcanica per effetto di fenomeni eruttivi dell'Etna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che la caduta di ceneri e lapilli, prodotti da ripetute eruzioni dell'Etna e trasportati dai venti, ha interessato il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, S. Alfio, Milo, Acireale, Giarre, Riposto, Mascali, Santa Venerina, Aci S. Antonio ed Acicatena;

Considerato che il fenomeno è tale da determinare seri problemi alle popolazioni interessate;

Considerato, altresì, che la natura dell'evento, per vastità e frequenza delle ricadute di materiali, e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari e urgenti;

Ritenuta l'esigenza di fronteggiare tale situazione di emergenza determinandone la durata e l'estensione territoriale;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile nella riunione del 19 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 2000 lo stato di emergenza nei comuni del territorio della provincia di Catania colpiti dall'evento calamitoso di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
BIANCO

00A5889

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 16 maggio 2000.

Corso legale delle monete d'argento da L. 1.000, celebrative del 250° anniversario della nascita di Vittorio Alfieri.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 1.000, celebrative del 250° anniversario della nascita di Vittorio Alfieri;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le monete suddette avranno corso legale;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 1.000, celebrative del 250° anniversario della nascita di Vittorio Alfieri, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2000, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 12 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2000

p. *Il direttore generale:* GUGLIELMINO

00A6377

DECRETO 16 maggio 2000.

Emissione delle serie speciali di monete millesimo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999, concernente il riassetto organizzativo del Dipartimento del tesoro e le relative attribuzioni;

Visto il decreto ministeriale n. 836250 del 14 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 1.000 celebrative del 250° anniversario della nascita di Vittorio Alfieri;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 1999 e che occorre altresì disciplinarne le modalità di cessione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 1999 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1 - L. 2 - L. 5 - L. 10 - L. 20 - L. 50 - L. 100 - L. 200 - L. 500 bimetallica, L. 500 in argento «Caravelle», L. 1.000 bimetallica e L. 1.000 in argento celebrativa del 250° anniversario della nascita di Vittorio Alfieri.

Art. 2.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le serie speciali di monete millesimo 1999 con le modalità e alle condizioni di seguito riportate:

entro il 30 settembre 2000 sia tramite versamento sul conto corrente postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - Roma - sia tramite versamento sul conto corrente bancario n. 11000/49 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso la Banca Popolare di Sondrio - coordinate: ABI 05696 CAB 03200 (dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22) - Ag. Roma 11 - Via Carlo Alberto 6/A - Roma;

dal 17 luglio al 30 settembre 2000 direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto, 4 - Roma.

Prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizione inclusa, per acquisti unitari di serie:

a) in versione fior di conio

da 1 a 100 pezzi L. 64.000;

da 101 a 2.000 pezzi L. 62.750;

oltre 2.000 pezzi e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi L. 60.800;

b) in versione proof

da 1 a 100 pezzi L. 126.000;

da 101 a 1.000 pezzi L. 123.500;

oltre 1.000 pezzi e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi L. 119.700.

Gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i quantitativi di monete richiesti dall'Istituto stesso.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Art. 3.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è tenuto a consegnare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica due esemplari per ogni versione delle suddette monete da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2000

p. *Il direttore generale:* GUGLIELMINO

00A6378

DECRETO 16 maggio 2000.

Emissione di un dittico di monete d'argento da L. 10.000, terza emissione di una serie triennale celebrativa dell'anno 2000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999, concernente il riassetto organizzativo del Dipartimento del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2000;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione della terza coniazione speciale di tre dittici celebrativi dell'anno duemila;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere un dittico di monete d'argento da L. 10.000, terza emissione di una serie triennale celebrativa dell'anno duemila — i cui soggetti si ispirano l'uno al tema laico e l'altro al tema religioso — da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono così determinate:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr	
Argento	lire	mm	legale	tolleranza in + o −	legale	tolleranza in + o −
	10.000	34	835	3‰	22	0,11

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche del dittico di monete di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

Moneta tema laico:

sul dritto: intorno al globo terrestre orbitano le dodici stelle d'Europa fra tre colombe, simbolo e progetto di pace per il terzo millennio; in circolo «REPUBBLICA ITALIANA 2000»; in basso il nome dell'autore «L. CRETARA»;

sul rovescio: composizione figurativa comprendente una grande ala tratta dal «CODICE SUL VOLO DEGLI UCCELLI» di Leonardo Da Vinci e la stazione spaziale internazionale Alfa; in alto a destra «L. 10.000»; in basso al centro «R»;

sul contorno: godronatura discontinua.

Moneta tema religioso:

sul dritto: dall'emisfero terrestre nasce l'Albero della Vita, i cui rami e foglie si trasformano in tre colombe, simbolo e progetto di pace per il terzo millennio; in giro «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso il nome dell'autore «L. CRETARA» e «2000»;

sul rovescio: riproduzione del Cristo risorto modellato da Pericle Fazzini per l'Aula Paolo VI in Vaticano; in basso al centro «L. 10.000» e «R»;

sul contorno: godronatura discontinua.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è tenuto a consegnare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica due esemplari per ogni versione delle suddette monete da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

Sono approvati i tipi delle suddette monete d'argento conformi alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Moneta tema laico

DRITTO

ROVESCIO

Moneta tema religioso

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 16 maggio 2000

p. *Il direttore generale:* GUGLIELMINO

00A6379

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 maggio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici della direzione regionale delle entrate di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1991, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il Direttore generale del dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerata la necessità di procedere alla prima parte della deblattizzazione dei locali in cui è sita la direzione regionale delle entrate per il Piemonte il giorno 12 maggio 2000;

Decreta:

L'irregolare funzionamento degli uffici della direzione regionale delle entrate per il Piemonte con sede in Torino è accertato nel giorno 12 maggio 2000, dalle ore 15 alle ore 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 15 maggio 2000

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A6380

DECRETO 17 maggio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Fiorenzuola D'Arda.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Fiorenzuola D'Arda (Piacenza), ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel periodo dal 17 febbraio 2000 al 28 aprile 2000, causato della sostituzione del sistema operativo informatico, con guasti al server e difficoltà nel collegamento con il sistema centrale, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Fiorenzuola D'Arda è accertato per il periodo dal 17 febbraio 2000 al 28 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 17 maggio 2000

Il direttore regionale f.f.: TAMBORRA

00A5891

DECRETO 18 maggio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Rieti.

IL DIRETTORE
COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO
PER LE REGIONI LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 56/man del 10 maggio 2000 dell'ufficio del territorio di Rieti con il quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del predetto ufficio - sala visure catasto;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio dall'8 all'11 maggio 2000, relativamente alla sala visure del catasto, è da attribuirsi ai lavori afferenti il piano di ammodernamento del sistema informativo catastale;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio - sala visure catasto, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue: dal giorno 8 all'11 maggio 2000 l'attività lavorativa è stata sospesa relativamente alla sala visure del Catasto, regione Lazio: ufficio del territorio di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2000

Il direttore compartimentale: GERBINO

00A5890

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 15 dicembre 1999.

Aggiornamento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e militari di truppa in servizio di leva per il periodo 1° luglio 1999 - 30 giugno 2000.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 luglio 1986, n. 342, concernente l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, che autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, ad aggiornare annualmente, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento delle paghe nette giornaliere, spettanti al personale interessato per il periodo 1° luglio 1999 - 30 giugno 2000;

Considerato che il tasso di inflazione programmato rilevato per l'anno 1999 è pari all'1,5 per cento;

Decreta:

Art. 1.

1. Le paghe nette giornaliere previste dalla tabella 1 annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, quali risultano modificate dall'art. 1, comma primo, della legge 5 luglio 1986, n. 342 e successivamente aggiornate con i decreti interministeriali 22 maggio 1987, 1° giugno 1989, 15 maggio 1990, 16 maggio 1991, 27 giugno 1992, 5 gennaio 1995, 23 agosto 1996, 28 agosto 1997 e 8 ottobre 1998, sono fissate con decorrenza 1° luglio 1999, nelle seguenti misure:

soldato, comune di seconda classe, aviere, obiettore di coscienza e vigile del fuoco ausiliare L. 5.852;

caporale, comune di prima classe, aviere scelto L. 6.437;

caporalmaggiore, sottocapo, primo aviere L. 7.022.

Art. 2.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 2.230.783.000 per l'anno 1999 ed in lire 4.425.195.000 per l'anno 2000 si provvede:

a) quanto a lire L. 1.541.611.000 per l'anno 1999 e L. 3.058.087.500 per l'anno 2000 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 5502 (U.P.B. 24.1.1.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1999 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

b) quanto a L. 651.360.000 per l'anno 1999 e L. 1.292.100.000 per l'anno 2000 a carico degli stanzia-

menti iscritti nel capitolo 1180 (U.P.B. 2.1.2.9.) dello stato di previsione della spesa del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1999 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

c) quanto a L. 37.812.000 per l'anno 1999 e L. 75.007.500 per l'anno 2000 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 3007 (U.P.B. 4.1.1.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente.

Roma, 15 dicembre 1999

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

00A6376

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.E.T., unità di Casoria. (Decreto n. 28171).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa in materia, per un periodo non superiore a dodici mesi e nel limite massimo di 43 miliardi per l'anno 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 23 febbraio 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società C.I.E.T. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 41 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società C.I.E.T. S.p.a. - codice ISTAT 45.34.0 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 41 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla C.I.E.T. S.p.a., sede legale in: Pratantico (Arezzo) e unità di: Casoria (Napoli) per un numero massimo di 41 unità lavorative, codice ISTAT: 45.34.0 (numero matricola INPS 0501397308) per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5850

DECRETO 20 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.E.T., unità di Casoria. (Decreto n. 28172).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 ;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 ;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 23 febbraio 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società C.I.E.T. S.p.a. e le competenti OO.SS. di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a quarantuno unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società C.I.E.T. S.p.a., codice ISTAT 45.34.0, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di quarantuno lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla:

C.I.E.T. S.p.a., sede legale in Pratantico (Arezzo), unità di Casoria (Napoli) per un numero massimo di quarantuno unità lavorative - codice ISTAT 45.34.0 (n. matricola INPS 0501397308) per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000.

L'I.N.P.S. è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5851

DECRETO 20 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana, unità di Campobasso, Chieti, Pescara, Rieti e Roma. (Decreto n. 28173).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998 con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale, della ditta S.p.a. L'Editrice Romana;

Visto il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998 e successivo con il quale è stato concesso, a decorre dal 6 aprile 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. L'Editrice Romana tendente ad ottenere della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'Organo competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana, sede in Roma, unità di Roma, (NID9912RM0034) per un massimo di 25 unità lavorative in CIGS (3 prepensionabili);

Rieti, (NID9912RI0003) per un massimo di due unità lavorative in CIGS (2 prepensionabili);

Chieti, (NID9913CH0007) per un massimo di una unità lavorativa in CIGS;

Pescara, (NID9913PE0008) per un massimo di tre unità lavorative in CIGS;

Campobasso, (NID9914CB0008) per un massimo di una unità lavorativa in CIGS per il periodo dal 6 aprile 1999 al 5 ottobre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di pensionamento anticipato di cui all'art. 1 sono ulteriormente prorogati in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana, sede in Roma, unità di Roma, (NID9912RM0116) per un massimo di 21 unità lavorative in CIGS (2 prepensionabili);

Rieti, (NID9912RI0004) per un massimo di due unità lavorative in CIGS;

Chieti, (NID9913CH0001) per un massimo di una unità lavorativa in CIGS (1 prepensionabile);

Pescara, (NID9913PE0009) per un massimo di tre unità lavorative in CIGS;

Campobasso, (NID9914CB0008) per un massimo di una unità lavorativa per il periodo dal 6 ottobre 1999 al 5 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5852

DECRETO 20 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana, unità di Roma. (Decreto n. 28174).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998 con il quale è stato accertata la condizione di crisi aziendale, della sopracitata legge n. 416/1981;

Visto il decreto ministeriale datato 14 gennaio 1999 e successivo con il quale è stato concesso, a decorrere dal 6 aprile 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. L'Editrice Romana tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'Organo competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 aprile 2000, è prorogato il trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana, sede in Roma, unità di Roma (NID9912RM0034), per un massimo di cinque unità prepensionabili, per il periodo dal 6 aprile 1999 al 5 ottobre 1999.

Art. 2.

A seguito dell'accertamento di cui all'art. 1 è prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana, sede in Roma, unità di Roma (NID9912RM0116) per un massimo di trentasei unità in CIGS (16 prepensionabili) per il periodo dal 6 ottobre 1999 al 5 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale: DADDI

00A5853

DECRETO 20 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Valentini Confezioni, unità di Magliano dei Marsi. (Decreto n. 28175).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.a.s. Valentini Confezioni - tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 23 marzo 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 27 settembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'Organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Valentini Confezioni, con sede in Roma, unità di Magliano dei Marsi, (L'Aquila) (NID 0013AQ0004) per un massimo di quindici unità lavorative, per il periodo dal 27 marzo 2000 al 26 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 29 marzo 2000 con decorrenza 27 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5854

DECRETO 20 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitrociset, unità di Macchiareddu, Napoli e Roma. (Decreto n. 28176).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a Vitrociset tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 17 maggio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° dicembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'Organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 22 aprile 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitrociset con sede in Roma unità di Macchiareddu (Cagliari), (NID 9920CA0118) per un massimo di sei unità lavorative;

Napoli (NID 9915NA0048) per un massimo di due unità lavorative;

Roma (NID 9912RM0063) per un massimo di settantasei unità lavorative;

per il periodo dal 1° giugno 1999 al 30 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1999, con decorrenza 1° giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5879

DECRETO 20 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitrociset, unità di Capo San Lorenzo-Poligono Salto di Quirra. (Decreto n. 28177).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a Vitrociset tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 22 marzo 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° dicembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'Organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 22 aprile 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitrociset con sede in Roma unità di Capo San Lorenzo-Poligono Salto di Quirra (Cagliari), (NID 9920CA0086) per un massimo di due unità lavorative;

per il periodo dal 1° dicembre 1998 al 31 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1998, con decorrenza 1° dicembre 1998.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitrociset con sede in Roma unità di Capo San Lorenzo-Poligono Salto di Quirra (Cagliari), (NID 9920CA0118) per un massimo di due unità lavorative;

per il periodo dal 1° giugno 1999 al 30 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1999, con decorrenza 1° giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5880

DECRETO 20 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Loro & Parisini, unità di Assago. (Decreto n. 28178).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a Loro & Parisini tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'Organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Loro & Parisini con sede in Assago (Milano) unità di Assago (Milano), (NID 9903MI0131) per un massimo di sessanta unità lavorative; per il periodo dal 31 agosto 1998 al 29 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1998, con decorrenza 31 agosto 1998.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° marzo 1999 al 31 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1999, con decorrenza 1° marzo 1999, unità di Assago (Milano) (NID 9903MI0034) per un massimo di sessanta unità lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce i decreti ministeriali n. 26932 del 6 agosto 1999 e n. 27083 del 27 settembre 1999.

Roma, 20 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5881

DECRETO 20 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edilsonda Costruzioni Generali già S.p.a., unità di Altare. (Decreto n. 28179).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 64781 del 26 gennaio 2000, pronunciata dal tribunale di Roma che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Edilsonda Costruzioni Generali già S.p.a.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 26 gennaio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edilsonda Costruzioni Generali già S.p.a sede in Roma unità in Altare (Savona), (NID 0004SV0002) per un massimo di quarantaquattro unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 gennaio 2000 al 25 luglio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 26 luglio 2000 al 25 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5882

DECRETO 20 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Matrix, unità di Calcara di Crespellano. (Decreto n. 28180).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 13836 del 18 gennaio 2000, pronunciata dal tribunale di Bologna che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Matrix;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 gennaio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Matrix sede in Bologna unità in Calcara di Crespellano (Bologna) (NID 0008BO0008) per un massimo di diciannove unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 gennaio 2000 al 17 luglio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 18 luglio 2000 al 17 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5883

DECRETO 20 aprile 2000.

Proroga del trattamento di mobilità ai sensi dell'art. 45, comma 17, lettera *e)*, legge n. 144/1999 e dell'art. 62, comma 1, lettera *b)*, legge n. 488/1999. (Decreto n. 28184).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4 comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *a)*;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2000, del trattamento di mobilità di cui all'art. 4 comma 21, terzo e quinto periodo, della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni;

Viste le note dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione centrale prestazioni temporanee del 5 e 11 aprile 2000 con le quali è stato precisato che i possibili destinatari della sopra richiamata proroga del trattamento di mobilità, di cui all'art. 45, comma 17, lettera *e)*, legge n. 144/1999, risultano essere circa 800 lavoratori, per una spesa complessiva ammontante a circa 17 miliardi di lire;

Ritenuta la necessità di prorogare, fino al 31 dicembre 2000, il trattamento di mobilità ai sensi del citato art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge n. 488/1999;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono prorogati fino al 31 dicembre 2000, i trattamenti di mobilità di cui all'art. 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, già prorogati con i provvedimenti n. 24734 del 23 giugno 1998, n. 24798 del 10 luglio 1998 e 27359 del 15 novembre 1999.

La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto del limite dei 17 miliardi di lire stimati dallo stesso istituto nella nota citata in preambolo, per l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A6383

DECRETO 20 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nestlè Italiana, unità di Moretta e Perugia - S. Sisto. (Decreto n. 28187).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1º maggio 1999 al 30 aprile 2001, dalla ditta S.p.a. Nestlè Italiana - Via Giulio Richard n. 5 - 20143 Milano;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che nella seduta del 20 marzo 2000 ha espresso parere favorevole relativamente al primo anno, subordinando l'approvazione degli ulteriori dodici mesi ad un successivo monitoraggio dal quale possa risultare la corretta prosecuzione del programma di riorganizzazione ed il contestuale riassorbimento degli esuberi;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1º maggio 1999 al 30 aprile 2000, della ditta: S.p.a. Nestlè Italiana, sede in Milano unità di Moretta (Cuneo), Perugia - S. Sisto (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A6384

DECRETO 20 aprile 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Ucar, unità di Caserta. (Decreto n. 28188).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 gennaio 1999 al 17 luglio 1999, dalla ditta S.p.a. Ucar;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 18 gennaio 1999 al 17 luglio 1999, della ditta S.p.a. Ucar, sede in Milano unità di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A6385

DECRETO 20 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec in liquidazione, unità di Crotone. (Decreto n. 28189).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;

Visto l'art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto ministeriale 27051 del 21 settembre 1999, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dal citato art. 81, comma 6, della legge n. 448/1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Fosfotec S.r.l, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha stabilito, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'accordo stipulato in data 30 dicembre 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra le organizzazioni sindacali e la società Fosfotec S.r.l, nel quale vengono evidenziate le possibilità di rioccupazione dei lavoratori dipendenti dalla predetta società, nelle iniziative industriali previste dal programma di reindustrializzazione;

Vista l'istanza della società Fosfotec S.r.l., tendente ad ottenere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 62, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore di un numero massimo di 70 lavoratori dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000;

Ritenuto di poter concedere il trattamento di integrazione salariale;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 70 dipendenti dalla società: Fosfotec S.r.l. sede legale in S. Donato Milanese (Milano) unità di Crotone, per il periodo dal 1° gennaio 2000, al 31 dicembre 2000;

La misura al predetto trattamento è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria all'uopo preordinata dalla norma, nel limite di 11 miliardi;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A6386

DECRETO 20 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. A.C.M.A. - Azionaria costruzione macchine automatiche, unità di Bologna. (Decreto n. 28190).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 9 novembre 1998 al 31 ottobre 2000, dalla ditta S.p.a. A.C.M.A. - Azionaria costruzione macchine automatiche con sede legale in Bologna, via Cristoforo Colombo, 1;

Visto il decreto ministeriale datato 30 aprile 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 9 novembre 1998 - 31 ottobre 2000;

Visti i decreti direttoriali datati 5 maggio 1999 e 30 agosto 1999, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 9 novembre 1998, all'8 maggio 1999, e dal 9 maggio 1999 all'8 novembre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Considerato che dall'esame degli atti istruttori presentati con la richiesta di proroga del trattamento CIGS per riorganizzazione aziendale riguardante il semestre 9 novembre 1999 - 8 maggio 2000, è emerso, così come dichiarato dalla stessa azienda, nonché dal locale organo ispettivo, che i lavori di riorganizzazione termineranno in data 8 maggio 2000, con il contestuale rientro al lavoro del personale precedentemente sospeso;

Ritenuto, pertanto, di annullare e sostituire il predetto decreto ministeriale del 30 aprile 1999, e di approvare il programma di riorganizzazione aziendale della società in questione limitatamente al periodo dal 9 novembre 1998 all'8 maggio 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 9 novembre 1998, all'8 maggio 2000, della ditta S.p.a. A.C.M.A. - Azionaria costruzione macchine automatiche, sede in Bologna, unità di Bologna.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 26230 del 30 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A6387

DECRETO 20 aprile 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Sorgente Verna, unità di Chiusi della Verna. (Decreto n. 28191).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1 *sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge del 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999 dalla ditta S.r.l. Sorgente Verna, con sede in Chiusi della Verna (Arezzo) - Via S. Andrea n. 16;

Visto il decreto ministeriale dell'8 luglio 1999 che ha approvato il predetto programma di crisi aziendale per il periodo richiesto;

Considerato che dall'esame degli atti istruttori presentati con la nuova richiesta del trattamento di CIGS per crisi aziendale per il periodo 8 novembre 1999-7 novembre 2000 è emerso che l'azienda di che trattasi non ha ritenuto necessario presentare richiesta di proroga della CIGS per il periodo 1° maggio 1999-31 ottobre 1999, in quanto tutti i lavoratori sospesi sono stati riammessi al lavoro;

Ritenuto, pertanto, di annullare limitatamente al periodo dal 1° maggio 1999 al 31 ottobre 1999 il predetto decreto ministeriale dell'8 luglio 1999;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è annullato il decreto ministeriale n. 26859 dell'8 luglio 1999, limitatamente al periodo dal 1° maggio 1999 al 31 ottobre 1999 della ditta: S.r.l. Sorgente Verna, sede in Chiusi della Verna (Arezzo), unità di Chiusi della Verna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A6388

DECRETO 20 aprile 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Cartiere Sarteano, unità di Sarteano. (Decreto n. 28192).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 29 marzo 1999 al 28 novembre 1999, dalla ditta S.r.l. Cartiere Sarteano;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria, prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonchè la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223 del 1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 29 marzo 1999 al 28 novembre 1999, della ditta S.r.l. Cartiere Sarteano, sede in Sarteano (Siena), già San Giovanni Teatino (Chieti) unità di Sarteano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A6389

DECRETO 21 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Lupa Capitolina», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro - degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Lupa Capitolina», con sede in Roma, costituita con rogito notaio R. Bissi, in data 13 novembre 1981, repertorio n. 8782, registro società n. 7604/1981, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 26835/187316.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 aprile 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A5893

DECRETO 21 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «G.O.R. - Gruppo ortofrutticolo romano», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro - degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «G.O.R. - Gruppo ortofrutticolo romano», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Marco Lancotti, in data 26 maggio 1965, repertorio n. 9915, registro società n. 1756, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 1722/94057.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 aprile 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A5894

DECRETO 21 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Philas», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro - degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Philas», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Francesco Scaldaferri, in data 13 marzo 1990, repertorio n. 19830, registro società n. 4828/90, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 31774/247133.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 aprile 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A5895

DECRETO 21 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Open Tour», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro - degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Open Tour», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Elio Casalino, in data 26 giugno 1991, repertorio n. 10446, registro società n. 7563/91, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32653/254762.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 aprile 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A5896

DECRETO 21 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Verde Smeraldo», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Verde Smeraldo», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gilberto Colalelli, in data 8 gennaio 1976, repertorio n. 30526, registro società n. 713/76, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 23092/144232.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 aprile 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A5897

DECRETO 21 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Verde Malachite», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro — degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Verde Malachite», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gilberto Colalelli, in data 8 gennaio 1976, repertorio n. 30524, registro società n. 817/76, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 23092/144232.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 aprile 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A5898

DECRETO 27 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Beloit Italia, unità di Pinerolo. (Decreto n. 28193).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 30 novembre 1999 al 28 febbraio 2001, dalla ditta S.p.a. Beloit Italia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223 del 1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 30 novembre 1999 al 28 febbraio 2001, della ditta S.p.a. Beloit Italia, sede in Pinerolo (Torino), unità di Pinerolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A6390

DECRETO 27 aprile 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Michelin italiana, unità di succursali di Genova, Pregnana Milanese, Bari, Melito di Napoli, Roma, Parma, Castel Maggiore, Misterbianco, Ospedaletto, Sestu, Torino, Ancona località Baraccola, Firenze, Verona. (Decreto n. 28194).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 2000, dalla ditta S.p.a. Michelin Italiana;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 17 febbraio 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223 del 1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 2000, della ditta S.p.a. Michelin italiana, sede in Torino, unità di:

succursale di Genova;

succursale di Bari;

succursale di Castel Maggiore (Bologna);

succursale di Melito di Napoli (Napoli);

succursale di Misterbianco (Catania);

succursale di Ospedaletto (Pisa);

succursale di Roma;

succursale di Sestu (Cagliari);

succursale di Torino;

succursale di Pregnana Milanese (Milano);

succursale di Ancona - località Baraccola;

succursale di Firenze;

succursale di Parma;

succursale di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 3 aprile 2000, n. 28052.

Roma, 27 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A6391

DECRETO 4 maggio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie e di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 dal codice civile, primo comma, parte seconda, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro concorsi si identificano con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale direzione degli affari generali e del personale - divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa a r.l. «Trieste Libera», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio G. Ricotti in data 15 dicembre 1953, registro società n. 404 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 334;

2) società cooperativa a r.l. «Patria e Libertà», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio N. Maggio in data 15 gennaio 1955, registro società n. 441 del tribunale di Potenza B.U.S.C., n. 287.

Potenza, 4 maggio 2000

p. *Il dirigente:* GRIPPA

00A5844

DECRETO 11 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casaletto Vaprio», in Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CREMONA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, che prevede per le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, lo scioglimento di diritto perdendo la personalità giuridica;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto dirigenziale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, delle cooperative di cui all'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Accertato che ricorrono le condizioni indicate nelle precitate disposizioni in quanto la cooperativa non ha depositato nei termini prescritti ai sensi degli articoli 2435 e 2364 del codice civile i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre ha assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, cosi come integrato dallart. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per non aver depositato il bilancio annuale per due anni consecutivi, in virtù dell'art. 1

della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza far luogo alla nomina di commissari liquidarori per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Casaletto Vaprio», con sede in Cremona, via Gramsci, 17 - registro società n. 4895, B.U.S.C., 1000/189716 - ultimo bilancio depositato al 31 dicembre 1993, scadenza 27 febbraio 2032 - Presidente consiglio di amministrazione: sig. Ginelli Antonio, residente a Palazzo Pignano.

Cremona, 11 maggio 2000

Il direttore: FILOSA

00A5855

DECRETO 11 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sirio», in Mugnano del Cardinale.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

Visto l'art. 2544 del codice civile come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la relazione di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, nonché l'ulteriore documentazione agli atti, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperative edilizia è sciolta, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Sirio», con sede sociale in Mugnano del Cardinale (Avellino), costituita in data 17 maggio 1977 per rogito notaio dott. Carlo Trifuoggi - repertorio n. 2715 - registro società n. 2029 del tribunale di Avellino - (B.U.S.C. n. 1000/152225).

Avellino, 11 maggio 2000

Il direttore: D'ARGENIO

00A5892

DECRETO 15 maggio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste e dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa a r.l. «Cooperativa Pescatori», con sede in Maratea, costituita per rogito notaio Lardo Antonio in data 21 marzo 1947, iscritta al n. 36 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 95;

2) società cooperativa a r.l. «Città Verde», con sede in Melfi, costituita per rogito notaio Cestone V. in data 1° marzo 1990, iscritta al n. 1751 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2302;

3) società cooperativa a r.l. «Consul Service», con sede in Palazzo S. Gervasio, costituita per rogito notaio Maria Mercedes Di Addea in data 30 gennaio 1991, iscritta al n. 1887 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2402;

4) società cooperativa a r.l. «Manutencoop», con sede in Savoia di Lucania, costituita per rogito notaio Giuliani G. in data 3 maggio 1985, iscritta al n. 2912 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 1857.

Potenza, 15 maggio 2000

p. *Il dirigente:* GRIPPA

00A6381

DECRETO 17 maggio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edile «Condor 85» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Concetta Maria Costa in data 28 maggio 1986, repertorio n. 1607, registro società n. 147/1986, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edile «S. Giovanni Battista» a r.l., con sede in Villa S. Giovanni, costituita per rogito notaio Antonino Familiari in data 10 febbraio 1965, repertorio n. 125670, registro società n. 5/65, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 17 maggio 2000

Il direttore: LAGANÀ

00A5868

DECRETO 17 maggio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Citrus» a.r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Carlo Zagami in data 11 dicembre 1979, repertorio n. 786, registro società n. 4/1980, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Copecenide» a r.l., con sede in Villa S. Giovanni, costituita per rogito notaio Carlo Zagami, in data 12 settembre 1979, repertorio n. 687, registro società n. 89/1979, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Reggio 2000» a r.l., con sede in Reggio Calabria costituita per rogito notaio Conso-

lato Romano Sergio, in data 15 febbraio 1990, repertorio n. 9026, registro società n. 109/1990, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 17 maggio 2000

Il direttore: LAGANÀ

00A5869

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 29 dicembre 1999.

Ridefinizione della pianificazione e gerarchizzazione temporale degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse recate dalle leggi n. 341/1995 e n. 135/1997, del C.I.P.E. n. 42/1998 del 6 maggio 1998.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce l'apposito fondo al quale affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1999, n. 270/U.P.P., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 1999, che sostituisce gli elenchi acclusi al decreto ministeriale 8 giugno 1998, n. 307/U.P.P., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 1998, che approva la pianificazione degli interventi ammessi al finanziamento per il quadriennio 1998/2001;

A seguito delle delibere C.I.P.E. del 25 settembre 1997, 17 marzo 1998 e 6 maggio 1998;

Vista la nota n. 19756 del 15 novembre 1999 della provincia di Campobasso da cui ne deriva differimento al 2000 del finanziamento pari a lire 7 miliardi previsto per il corrente anno per i lavori di costruzione della strada di collegamento tra la stazione F.S. di Bonefro e la fondovalle del Biferno;

Vista la nota n. 2071 del 29 marzo 1999 con la quale il Consorzio di bonifica dell'oristanese ha, tra l'altro, fatto presente che i lavori della diga sul Tirso risultano conclusi;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di anticipare al corrente anno la quota di lire 7 miliardi prevista per il 2000 per i lavori relativi alla diga sul Tirso come in decreto nell'allegato 1 del predetto decreto ministeriale 270/U.P.P. del 16 marzo 1999;

Ritenuto, pertanto, di provvedere a riformulare il programma di spesa per il triennio 1999-2001 per gli interventi finanziati ai sensi della legge n. 341/1995 di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 270/U.P.P. sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

L'elenco n. 1 accluso al decreto ministeriale 16 marzo 1999, n. 270/U.P.P, per la parte riguardante la legge n. 341/1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 1999 è sostituito da quello accluso al presenta decreto (allegato 1).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1999

Il Ministro: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 78

ALLEGATO 1

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI GERARCHIZZAZIONE TEMPORALE LEGGE N. 341/1995

Tipologia interventi	Referente	Interventi		Finanziamento (in miliardi)	Spesa presunta 1998	Spesa presunta 1999	Spesa presunta 2000	Spesa presunta 2001	Totale
Opere stradali	Diges - U.T. 3	Molise	Costruzione della strada di collegamento tra la stazione di Bonefro e la F.V. del Biferno nella regione Molise (D. CIPE del 23 aprile 1997)	14,000	0,000	0,000	14,000	0,000	14,000
Infrastrutture agricole	Diges - U.T. 4	Sardegna	Diga sul fiume Tirso nella regione Sardegna (D. CIPE del 23 aprile 1997)	33,800	18,179	11,172	4,449	0,000	33,800
Strade provinciali	Diges		Delibere CIPE 27 novembre 1996 e 18 dicembre 1997	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	200,000
			TOTAL DIGES . . .	247,800	218,179	11,172	18,449	0,000	247,800

00A6402

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 4 febbraio 2000.

Istituzione della riserva naturale statale denominata «Torre Guaceto».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto in particolare l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree naturali protette, il quale prevede che le riserve naturali statali individuate secondo le modalità di cui all'art. 4 della stessa legge siano istituite con decreto del Ministro dell'ambiente sentita la regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, relativa alle zone umide di importanza internazionale;

Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 1981, n. 141, con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha dichiarato l'area di «Torre Guaceto» zona umida di importanza internazionale in esecuzione della convenzione di Ramsar;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 1991 con il quale il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, ha istituito a riserva naturale marina denominata «Torre Guaceto», interessante la parte a mare prospiciente la zona umida individuata con il citato decreto ministeriale n. 141 del 18 maggio 1981;

Considerato che nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000» e del relativo progetto italiano «Bioitaly» la regione Puglia, ai sensi della direttiva «Habitat» 92/43/CEE, ha proposto, tra gli altri, quali siti di importanza comunitaria (SIC) le aree di Torre Guaceto e di Macchia di S. Giovanni (sigla IT9140005);

Considerato che la zona di Torre Guaceto è stata individuata dalla regione Puglia come zona di protezione speciale (ZPS sigla IT9140008) ai sensi della direttiva 79/409/CEE «Convenzione degli uccelli selvatici»;

Considerato l'elevato valore naturalistico, ecologico nonché archeologico della zona umida di Torre Guaceto, caratterizzata dalla presenza di ben strutturate cenosi vegetali quali *Salicornietum fruticosae, Salsoletun sodae e Phragmitetum australis* insieme a lembi dunali ben conservati con essenze tipiche di *Agropyretum* ed *Ammophiletum* e di consistenti nuclei di macchia mediterranea, nonché dalla presenza di reperti di un villaggio neolitico;

Considerato che la sua localizzazione, gli habitat e le reti trofiche in essa presenti rendono detto sito un'importante area di svernamento e di sosta durante le migrazioni per significativi contingenti di numerose specie di uccelli associate agli ambienti acquatici, appartenenti a diversi gruppi, tra cui Podicipedidi, Ardeidi, Anatidi, Rallidi, Accipitridi, Charadridi, Scolopacidi, Laridi e Sternidi che trovano qui le condizioni adatte allo svolgimento di parte del loro ciclo biologico;

Vista la nota prot. 123/EC del 22 gennaio 1992, con la quale la regione Puglia esprime parere favorevole all'ampliamento della zona umida di Torre Guaceto;

Considerato che la delibera del Comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, pubblicata nel supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 1997, con la quale è stato approvato l'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le aree naturali protette 1994-96, ha individuato la zona di Torre Guaceto quale area in cui istituire una riserva naturale dello Stato, secondo la delimitazione di massima allegata alla delibera stessa;

Considerato che, di seguito all'individuazione e delimitazione di massima dell'area da destinare a riserva naturale operata dal Comitato per le aree naturali protette con delibera del 2 dicembre 1996, non è stato portato a compimento il procedimento, previsto dalla legge n. 394 del 1991, per l'istituzione della riserva naturale di «Torre Guaceto», procedimento che ha subito delle modifiche legislative per l'effetto:

1) dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 che prevede che l'istituzione e la disciplina generale delle riserve nazionali e l'adozione delle relative misure di salvaguardia «sono operati sentita la «Conferenza unificata» di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997;

2) dell'art. 2, comma 23, della legge n. 426 del 1998 che ha sostituito l'art. 7, comma 2, della legge n. 394 del 1991 disponendo che l'istituzione delle riserve naturali statali è effettuata d'intesa con la regione;

Visto l'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione II, del 14 aprile 1999 il quale, in riscontro al quesito posto dal Ministero dell'ambiente concernente l'affidamento della gestione delle aree protette marine istituite in acque confinanti con aree protette statali terrestri, si è pronunciato chiarendo che la normativa di cui al punto precedente ha tacitamente abrogato l'art. 19, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e costituisce il referente legislativo primario nella gestione delle aree protette marine;

Vista la nota prot. 11268 del 19 giugno 1997 con la quale il comune di Carovigno ha richiesto l'affidamento in gestione dell'area naturale protetta;

Considerato che il comune di Carovigno, con delibera consiliare n. 72 del 27 ottobre 1997 ha espresso, pur se con condizioni, parere favorevole all'istituzione della riserva naturale statale di Torre Guaceto;

Vista la nota prot. 67782 del 10 ottobre 1997 con la quale il comune di Brindisi ha richiesto la gestione dell'area naturale protetta;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 20 febbraio 1998 con cui è rinnovata la commissione di riserva della riserva naturale marina di «Torre Guaceto»;

Visto l'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che «la commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge n. 979 del 1982, è istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area protetta marina ed è presieduta dal rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante della locale capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della commissione di riserva in qualità di membro»;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente dell'8 aprile 1999, prot. n. SCN/99/1D/6230, con la quale sono stati trasmessi lo schema del decreto istitutivo della riserva naturale statale «Torre Guaceto» e la relativa cartografia alla Conferenza unificata per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente dell'8 aprile 1999, prot. n. SCN/99/1D/6241, di trasmissione alla regione Puglia del succitato schema di decreto e della relativa cartografia per l'espressione dell'intesa sull'istituzione della riserva naturale statale «Torre Guaceto» in applicazione di quanto disposto nell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, repertorio atti n. 136/C.U. del 1° luglio 1999, trasmesso al Ministero dell'ambiente con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 3559/99/C.3.4.1;

Acquisita l'intesa con la regione Puglia, espressa con deliberazione della giunta regionale n. 993 del 15 luglio 1999, ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il parere favorevole della provincia di Brindisi, espresso con nota prot. n. 9998/EA del 17 dicembre 1999, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Ritenuto di dover procedere all'istituzione della riserva naturale statale denominata «Torre Guaceto», ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'art. 77 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione e confini della riserva

È istituita la riserva naturale statale denominata «Torre Guaceto», delimitata secondo i confini riportati nella cartografia IGM in scala 1:25.000, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Finalità

L'istituzione della riserva persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) la conservazione delle caratteristiche ecologiche, floro-vegetazionali, faunistiche, idrogeomorfologiche e naturalistico-ambientali;

b) la gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) il restauro ambientale degli ecosistemi degradati;

d) la promozione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali della riserva;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio;

f) la realizzazione di programmi di educazione ambientale.

Art. 3.

Commissione di riserva

1. Al fine di formulare indirizzi e proposte nonché rendere — di sua iniziativa o su richiesta dell'organismo di gestione o del Ministro dell'ambiente — pareri tecnico-scientifici, è istituita la commissione di riserva.

I pareri della commissione di riserva devono essere espressi entro 60 giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere si intende favorevolmente espresso.

In particolare la commissione esprime un parere obbligatorio sul piano di gestione e sul relativo regolamento attuativo, nonché su quanto previsto dal successivo art. 8.

2. La commissione di riserva, nominata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, è composta da:

un rappresentante del Ministero dell'ambiente che la presiede;

un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

un rappresentante della regione Puglia;

un rappresentante della provincia di Brindisi;

un rappresentante del comune di Brindisi;

un rappresentante del comune di Carovigno;

un rappresentante designato dall'Università di Bari;

un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. La commissione di riserva è legittimamente insediata allorché sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti.

4. Le sedute della commissione di riserva sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. La commissione di riserva rimane in carica per un triennio dalla data di insediamento e viene convocata almeno una volta ogni due mesi. Gli oneri per il funzionamento della commissione di riserva sono posti a carico del Ministero dell'ambiente.

Art. 4.

Organismo di gestione

1. L'organismo di gestione della riserva naturale statale, previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è individuato nel consorzio misto fra l'amministrazione comunale di Brindisi, l'Amministrazione comunale di Carovigno e l'associazione protezionistica senza fini di lucro World Wildlife Found - WWF Italia.

2. Col predetto organismo di gestione il Ministero dell'ambiente stipula entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto una apposita convenzione. Tale convenzione dovrà prevedere le strutture ed il personale, che opererà alle dipendenze dell'organismo di gestione della riserva, da utilizzare nella gestione della riserva stessa.

3. All'organismo individuato dal comma 1 del presente articolo, dall'atto della sua costituzione, è attribuita — altresì la gestione della riserva naturale marina denominata «Torre Guaceto».

4. Fino alla costituzione dell'organismo di gestione di cui al comma 1 del presente articolo, la gestione della riserva naturale marina denominata «Torre Guaceto» continua ad essere provvisoriamente affidata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 4 dicembre 1991, all'Ispettorato centrale per la difesa del mare.

5. La commissione della riserva naturale marina denominata «Torre Guaceto», di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, a partire dalla sua ricostituzione ai sensi dell'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sarà istituita presso l'organismo di gestione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

Piano di gestione e regolamento attuativo

1. L'organismo di gestione di cui all'art. 4 dovrà redigere, entro sei mesi dalla stipula della convenzione di cui al comma 2 del precedente articolo, il piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo della riserva naturale terrestre che sono adottati, entro i tre mesi successivi, dal Ministro dell'ambiente, sentita la regione che è tenuta ad esprimersi nei termini di cui all'art. 35, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Il suddetto organismo di gestione formula, entro il termine di 180 giorni dalla stipula della convenzione di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto la proposta del regolamento di esecuzione del decreto ministeriale 4 dicembre 1991 e di organizzazione della riserva naturale marina denominata «Torre Guaceto» e su tale proposta la commissione di cui al comma 5 del precedente art. 4 dà il proprio parere. Il regolamento sarà

approvato ai sensi dell'art. 28 della legge n. 979 del 1982 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel regolamento di organizzazione potrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'organismo di gestione e alla Commissione di riserva.

Art. 6.

Disciplina di tutela

1. Fino all'entrata in vigore del piano di gestione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'art. 8 comma 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nel territorio della riserva sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica; sono vietate altresì, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, con l'esclusione, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali, delle specie eduli, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare l'equilibrio naturale, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva;

b) il taglio e la manomissione della vegetazione arborea ed arbustiva ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumità e quelli strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico-archeologico e naturale, se autorizzati;

c) l'apertura e l'esercizio di cave o la riattivazione di quelle dismesse;

d) ogni forma di stoccaggio definitivo (discarica) di rifiuti solidi e liquidi;

e) l'introduzione di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'asportazione anche parziale o il danneggiamento delle formazioni minerali;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;

h) l'uso di fuochi all'aperto, con l'esclusione di limitati interventi di bruciatura dei residui di lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti a distanza di sicurezza dalle aree boscate e dalla macchia;

i) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

2. Sono inoltre vietati:

a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici e sulle finalità istitutive di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, con l'esclusione dei seguenti interventi, così come definiti dall'art. 31, lettere *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, che devono essere sottoposti all'autorizzazione dell'organismo di gestione:

interventi di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione delle aree;

interventi miranti al recupero ambientale ed alla conservazione della qualità naturalistica delle aree.

Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'organismo di gestione della riserva.

3. È fatto integralmente salvo quanto previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 4 dicembre 1991 di istituzione della riserva naturale marina denominata «Torre Guaceto».

Art. 7.

Modalità di rilascio delle autorizzazioni in regime autorizzativo transitorio

1. Fino alla stipula della convenzione di cui al comma 2 del precedente art. 4, le comunicazioni e le richieste di autorizzazione, previste nel presente decreto, devono essere trasmesse al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura - 00154 Roma, via Capitan Bavastro, 174, che provvede al rilascio della autorizzazione medesima entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione deve considerarsi rilasciata.

2. Nel territorio della riserva e fino all'entrata in vigore del piano di gestione, salvo quanto disposto dal precedente art. 6, al fine di assicurare il rispetto delle finalità indicate nel precedente art. 2, sono sottoposti ad autorizzazione per la parte ricadente nell'area della riserva le opere tecnologiche quali linee elettriche e telefoniche, acquedotti, pozzi, impianti di depurazione, ripetitori ed assimilabili.

3. Ove gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, ovvero se costituito all'organismo di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data in vigore del presente decreto, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione

del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministro dell'ambiente, ovvero se costituito l'organismo di gestione, provvederà ad ordinare, previa diffida in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

4. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici, generali ed attuativi, per la parte ricadente nell'area della riserva, deve essere preceduta da intesa col soggetto gestore della riserva. Analoga procedura va seguita per gli strumenti urbanistici non ancora definitivamente approvati.

Art. 8.

Modalità di rilascio delle autorizzazioni in regime autorizzativo generale

Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 sono rilasciate dall'organismo di gestione della riserva statale, previo parere della commissione di riserva da rendersi con le modalità di cui al precedente art. 3, comma 1.

Art. 9.

Indicazioni e criteri per il piano di gestione ed il regolamento

1. In applicazione dell'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, che deve tener conto dei principi generali contenuti nell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, garantiscono una gestione del territorio volta al conseguimento delle finalità istitutive della riserva, consistenti nella protezione e ripristino delle caratteristiche di naturalità, consentendo le attività tradizionali e le iniziative con dette finalità compatibili.

2. In sede di redazione del piano si procederà a:

acquisire la conoscenza delle caratteristiche naturali, territoriali e sociali dell'area innanzitutto attraverso gli studi e le ricerche esistenti;

definire, ricercando forme di collaborazione con gli enti interessati, le azioni, gli interventi e le destinazioni d'uso che concorrono ad attuare il ripristino, la valorizzazione e la fruizione del territorio e delle sue risorse;

assicurare le necessarie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati consentendone la visione, l'estrazione di copie e la possibilità di presentare osservazioni scritte.

3. La documentazione del piano deve comprendere:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche, naturali ed antropiche delle aree;

b) la definizione degli obiettivi e delle linee di intervento in materia di tutela ambientale e di promozione socio-economica, con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di recupero e promozione previsti dal piano stesso;

c) la normativa regolamentare volta a disciplinare gli usi delle risorse, gli interventi di salvaguardia e di promozione, definendo i criteri per la gestione della riserva naturale statale.

Art. 10.

Poteri dell'organismo di gestione: vigilanza e sorveglianza

1. Il legale rappresentante — dell'organismo di gestione esercita i poteri di cui all'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. La vigilanza sulla gestione della riserva naturale statale è esercitata dal Ministro dell'ambiente.

3. La sorveglianza su detto territorio è esercitata dal Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi di cui all'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. La sorveglianza dell'area naturale marina di Torre Guaceto è esercitata ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dalla capitaneria di porto di Brindisi nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette.

Art. 11.

Sanzioni

Per le sanzioni relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o all'inosservanza delle prescrizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché quanto previsto dall'art. 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, relativamente alla riserva marina di Torre Guaceto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2000

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2000
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 34

Servizio conservazione della natura
Segreteria Tecnica

RISERVA NATURALE STATALE

TORRE GUACETO

F.° 191 II S.O. - CASTELLO SERRANOVA

■■■■■■■ PERIMETRO RISERVA

SCALA 1:25.000

Castello Serranova
F° 191 della Carta d'Italia
CASTEI
L'equidistanza è di metri 25
Istituto geografico militare

LLO SERRANOVA
II S.O.
34
35
36
37
38
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
39
Tutti i diritti di riproduzione riservati
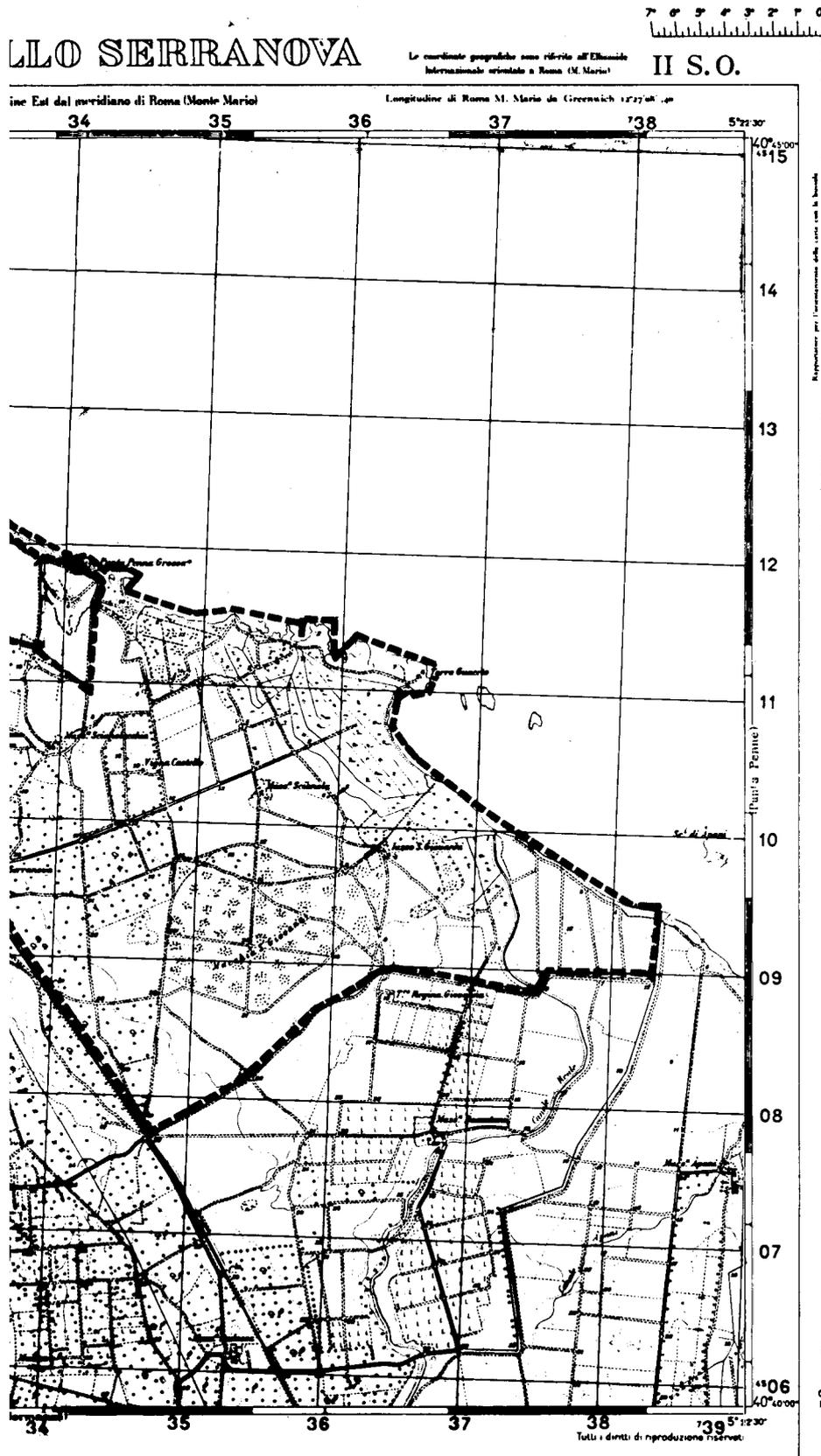
00A5885

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2000.

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 813/2000 del Consiglio del 17 aprile 2000 relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena» affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti approvati in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *erga-omnes*, sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 813/2000 del Consiglio del 17 aprile 2000.

I produttori che intendano porre in commercio «l'Aceto balsamico tradizionale di Modena» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «denominazione di origine protetta» in conformità all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 15 maggio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena» è riservata al prodotto che risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

L'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» deve essere ottenuto da mosti di uve provenienti dai vigneti composti in tutto o in parte dai seguenti vitigni:

Lambrusco (tutte le varietà e cloni);

Ancellotta, Trebbiano (tutte le varietà e cloni);

Sauvignon, Sgavetta;

Berzemino, Occhio di Gatta.

Il prodotto di cui all'art. 1 può, altresì, essere ottenuto dalle uve dei vigneti iscritti alle DOC in provincia di Modena.

Art. 3.

Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» devono essere prodotte nel territorio tradizionale della provincia di Modena.

Art. 4.

Caratteristiche della materia prima

Le uve destinate alla produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» devono assicurare al mosto un titolo di almeno 15 gradi saccarometrici e la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata potrà superare i 160 quintali.

La resa massima di uva in mosto destinato alla concentrazione non deve essere superiore al 70%. L'eventuale eccedenza di resa può essere destinata solo all'acetificazione.

Art. 5.

Metodo di elaborazione

I mosti freschi destinati alla produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» possono essere sottoposti ad un processo di decantazione e refrigerazione purché non si provochi il congelamento della parte acquosa. È vietata l'utilizzazione di mosti muti e/o mosti addizionati di qualsiasi additivo e sostanza.

I mosti destinati alla produzione della denominazione di origine sono sottoposti a cottura a pressione atmosferica in vasi aperti. La cottura del mosto deve avvenire a fuoco diretto per almeno 30 minuti a temperatura non inferiore a 80 °C.

Le operazioni di elaborazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento del prodotto devono avvenire nel territorio della provincia di Modena.

Per la produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» il mosto cotto è sottoposto a fermentazione zuccherina ed acetica in locali tradizionali di produzione. I locali, noti nella zona di origine con il nome di «acetaie», devono essere rispondenti alle esigenze ambientali e termiche e tali da consentire una maturazione del

prodotto secondo le tradizionali metodologie assicurando al prodotto stesso la necessaria ventilazione e la soggezione alle naturali escursioni termiche.

La fermentazione zuccherina ed acetica ottiene ottimale maturazione, invecchiamento ed affinamento dopo un adeguato periodo di tempo, in ogni caso non inferiore a 12 anni, con il rispetto delle procedure consolidate nella tradizione plurisecolare e senza addizione di altre sostanze fatta eccezione dell'eventuale innesto delle colonie batteriche note con il nome di «madre».

Le operazioni di affinamento ed invecchiamento dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» avvengono per travaso successivo di mosto cotto in botticelle o vaselli di differenti dimensioni e tipi di legno classici della zona che devono essere specificamente numerati e contrassegnati.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza non prevista nel presente disciplinare.

La commercializzazione di mosto o prodotto atto a produrre la denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 all'esterno della zona indicata nell'art. 3 fa perdere in via definitiva il diritto di utilizzo della denominazione di origine protetta e di qualsiasi riferimento alla metodologia di produzione.

Il prodotto che a giudizio del detentore ha acquisito le caratteristiche minime previste dal presente disciplinare per l'immissione al consumo è sottoposto ad esame analitico ed organolettico.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'«Aceto balsamico tradizionale di Modena», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: bruno scuro, carico e lucente;

densità: apprezzabile in una corretta, scorrevole sciropposità;

profumo: «bouquet» caratteristico, fragrante, complesso ma bene amalgamato, penetrante e persistente, di evidente ma gradevole ed armonica acidità;

sapore: caratteristico del balsamico, così come attraverso i secoli è stato consacrato dalla tradizione in immutabile continuità, dolce e agro e ben equilibrato con apprezzabile acidità con lieve tangente di aromaticità ottenuta per influenza dei vari legni usati dei vaselli di acetaia, vivo, franco, pieno, vellutato, intenso e persistente, in buona sintonia con i caratteri olfattivi che gli sono propri;

acidità totale: non inferiore a 4,5 gradi (espressa in grammi di acido acetico per 100 grammi di prodotto);

densità a 20 gradi centigradi: non inferiore a 1,240.

L'accertamento delle caratteristiche analitiche ed organolettiche della denominazione è effettuato, su richiesta degli interessati, su tutte le partite prima dell'immissione al consumo.

Art. 7.

Esami analitici, sensoriali ed imbottigliamento

Il superamento dell'esame analitico e sensoriale è condizione vincolante per poter commercializzare il prodotto con la denominazione prevista all'art. 1.

L'imbottigliamento del prodotto giudicato idoneo a seguito dell'espletamento della procedura di cui al presente articolo, avviene nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Modena.

I contenitori in cui è confezionato l'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» debbono essere unici nella forma, in grado di assicurare la conservazione della qualità ed il prestigio del prodotto stesso e devono rispondere alle misure e caratteristiche tecniche qui di seguito elencate:

forma: sferica con base rettangolare in vetro massiccio;

composizione: in vetro di colore bianco cristallino;

capacità: cl 10 o cl 20, o cl 40.

La forma artistica del contenitore deve essere conforme allo schema progettuale che figura nell'allegato.

Ad imbottigliamento effettuato l'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» deve essere corredato di un contrassegno non riutilizzabile a serie numerata apposto sul contenitore in modo tale che il contenuto non possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

Art. 8.

Designazione e presentazione

La designazione in etichetta della denominazione «Aceto balsamico tradizionale di Modena» deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere distinti da ogni altra indicazione che compare in etichetta.

La designazione della denominazione di cui all'art. 1 deve essere immediatamente seguita dalla dizione «denominazione di origine protetta» scritta per esteso ed in caratteri di dimensione non inferiore a 3/4 di quelli utilizzati per la designazione della denominazione.

In etichetta potrà, altresì, comparire anche per esteso e nella lingua del Paese di destinazione la sigla comunitaria «denominazione di origine protetta» o «D.O.P.».

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva», «superiore», «classico» e similari

La locuzione «tradizionale» può essere ripetuta in etichetta nel medesimo campo visivo in cui è indicata la denominazione in caratteri non superiori al triplo di quelli utilizzati per indicare la denominazione.

È vietato per l'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» indicare ogni riferimento all'annata di produzione; è consentita la citazione «extra vecchio» per il prodotto che abbia avuto un invecchiamento non inferiore ai 25 anni.

Eventuali indicazioni al consumatore relative alla modalità di elaborazione ed alla collocazione gastronomica del prodotto devono figurare in una controetichetta o pendaglio o in una parte nettamente separata dall'etichetta principale e devono essere tali da non indurre il consumatore in errore su una qualità particolare, sulla metodologia di produzione o sul reale invecchiamento del prodotto.

Le norme di designazione e presentazione di cui al presente articolo non sono sostitutive di quelle previste dalle vigenti norme comunitarie e nazionali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

SCHEDA RIEPILOGATIVA VI/5278/99

1. Autorità competente dello Stato membro:

nome: Ministero per le politiche agricole;

indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;

tel. 06/4819968 - fax 06/42013126.

2. Organizzazione richiedente:

2.1. nome: consorzio tra produttori di aceto balsamico tradizionale di Modena;

2.2. indirizzo: sede legale c/o C.C.I.A.A. - Via Ganaceto, 134 - 41100 Modena, sede tecnica corso Cavour, 60 - 41100 Modena, tel. 059/236981 - fax 059/242566;

2.3. composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. Tipo del prodotto: condimento.

4. Descrizione del disciplinare: (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, paragrafo 2):

4.1. nome: «aceto balsamico tradizionale di Modena»;

4.2. descrizione: l'«Aceto balsamico tradizionale di Modena», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: bruno scuro, carico lucente;

densità: apprezzabile in una corretta, scorrevole sciropposità;

profumo: bouquet caratteristico, fragrante, complessivamente ben amalgamato, penetrante e persistente, di evidente ma gradevole ed armonica acidità;

sapore: caratteristico del balsamico, così come attraverso i secoli è stato consacrato dalla tradizione in immutabile continuità, dolce e agro e ben equilibrato con apprezzabile acidità con lieve tangente di aromaticità ottenuta per influenza dei vari legni usati dei vaselli di acetaia, vivo, franco, pieno, vellutato, intenso e persistente, in buona sintonia con i caratteri olfattivi che gli sono propri;

acidità totale: non inferiore a 4,5 gradi (espressa in grammi di acido acetico per 100 grammi di prodotto);

densità a 20 gradi centigradi: non inferiore a 1,240.

Il prodotto è ottenuto da mosti di uve.

L'imbottigliamento avviene nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Modena, in contenitori in vetro di colore bianco cristallino, unici nella forma sferica con base rettangolare in vetro massiccio.

4.3. Zona geografica: tutti i comuni della provincia di Modena.

4.4. Prova dell'origine.

Numerosissime sono le notizie storiche che riguardano l'«Aceto balsamico tradizionali e di Modena».

Il termine «balsamico» accanto alla parola aceto appare per la prima volta nel 1700, come riportato nel registro delle vendemmie e vendite dei vini per conto delle Cantine segrete ducali per l'anno 1747 (archivio di Stato, Modena). Pur tuttavia, questa tradizione a produrre un aceto balsamico «particolarissimo» m un'area abbastanza ristretta come appunto la provincia di Modena, è tanto antica da trovare precisa memoria già nel 1508 alla corte del duca di Modena, Alfonso I d'Este, marito di Lucrezia Borgia.

Ancora, documenti e manoscritti del XVI secolo e dell'anno 1796, riferiscono dei mosti ben maturi utilizzati per la produzione dell'aceto balsamico alla modenese e dei rincalzi dei 36 barili custoditi nel terzo torrione del palazzo ducale verso S. Domenico.

È interessante notare come da queste prime memorie appaiono di continuo due costanti fondamentali per la produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena»: il mosto cotto ottenuto dalle uve tipiche coltivate in provincia di Modena quale prodotto di base e la dislocazione dei locali di produzione in ambienti alti, generalmente di sottotetto.

La prima codifica della produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» ci perviene da una lettera autografa inviata nel 1860 da Francesco Aggazzotti a Pio Fabriani.

A partire da tale data, le testimonianze relative a questa produzione infittiscono e diventano più ufficiali grazie alla diffusione commerciale: esposizione agraria 1863 in Modena, esposizione emiliana in Bologna del 1888, depliant a stampa dell'epoca in cui si afferma che l'aceto balsamico è una specialità modenese, prodotto da uve scelte.

Per concludere, queste testimonianze confermano che in provincia di Modena, da epoca immemorabile, viene prodotto un particolare tipo di aceto, sconosciuto in altre zone, con caratteristiche produttive e d'invecchiamento giunte pressoché inalterate fino ai nostri giorni le quali sono state recepite e oggettivate nel disciplinare di produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena».

Ai fini della rintracciabilità del prodotto, la materia prima, cioè il mosto è ottenuto da uve provenienti dai vigneti composti, in tutto o in parte dai vitigni specificamente indicati nell'art. 2 del disciplinare di produzione o rientranti tra quelli designati a produrre V.Q.P.R.D. nel territorio della provincia di Modena.

Tutte le partite, prima della immissione al consumo vengono sottoposte ad esami analitici ed organolettici, il cui superamento è condizione vincolante per la loro commercializzazione.

Il prodotto, ad imbottigliamento effettuato, deve essere corredato di un contrassegno non riutilizzabile a serie numerata apposto sul contenitore, in modo tale che il contenuto non possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

4.5. Metodo di ottenimento.

Le uve destinate alla produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» devono assicurare al mosto un titolo di almeno 15 gradi saccarometrici e la loro produzione massima non potrà superare i 160 quintali per ettaro di vigneto in coltura specializzata, con una resa massima di mosto non superiore al 70%.

I mosti destinati alla produzione della denominazione di origine protetta vengono sottoposti a cottura a pressione atmosferica in vasi aperti. La cottura del mosto deve avvenire a fuoco diretto per almeno 30 minuti a temperatura non inferiore a 80 ºC.

È vietata l'utilizzazione di mosti uniti e/o mosti addizionati di qualsiasi additivo e sostanza. Il mosto cotto è sottoposto a fermentazione zuccherina e acetica in locali tradizionàli, «acetaie», secondo le tradizionali metodologie assicurando al prodotto stesso la necessaria ventilazione e la soggezione alle naturali escursioni termiche.

La maturazione ottimale, l'invecchiamento e l'affinamento dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» che si protraggono per almeno 12 anni, avvengono per travasi successivi di mosto cotto in botticelle o vaselli, di differenti dimensioni e tipi di legno classici della zona, numerati e contrassegnati, quali il rovere, il ginepro, il ciliegio, il gelso e il castagno.

Il prodotto, acquisite a giudizio del detentore le caratteristiche minime previste dal disciplinare di produzione, è sottoposto ad esami analitici ed organolettici, superati i quali può essere imbottigliato nei contenitori specificamente previsti, di vetro color bianco cristallino, di forma sferica con base rettangolare, di capacità compresa tra cl 10 e cl 40. Tutte le operazioni di elaborazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento del prodotto devono avvenire nel territorio della provincia di Modena.

4.6. Legame geografico.

È il frutto della trasformazione lenta di un unico prodotto di partenza: il mosto ottenuto da uve provenienti da vitigni tradizionalmente coltivati nella provincia di Modena e cotto a fuoco diretto.

La sua maturazione nei lunghi anni di invecchiamento (almeno 12) avviene senza l'aggiunta di sostanze diverse dal mosto cotto e senza interventi fisici o chimici di alcun tipo. Fra i prodotti alimentari più tipici e caratteristici del comprensorio modenese, l'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» riveste grandissima importanza per le sue caratteristiche, che unite alla modesta produzione, risultano essere gli elementi che ne stabiliscono il pregio economico ed il prestigio in campo nazionale e internazionale. Lo stretto legame tra il prodotto e i fattori climatici e pedologici del territorio interessato trova conferma e sostegno nel divieto di tecniche di invecchiamento accelerato e/o artificiale, comprese quelle che si basano sulle variazioni indotte delle condizioni di temperatura, umidità e ventilazione delle acetaie.

La circostanza che la materia prima proviene esclusivamente da vigneti ricadenti nella provincia di Modena, utilizzati per produrre V.Q.P.R.D., rende di fatto irriproducibile, al di fuori della zona dettagliatamente prevista, le caratteristiche dell'«aceto balsamico tradizionale di Modena».

4.7. Organismo di controllo:

nome: Cermet - Certificazione e controllo della qualità - Soc. cons. a.r.l.

indirizzo: via A. Moro n. 22 - 40068 S. Lazzaro di Savena (Bologna).

4.8. Etichettatura.

Applicazione, ad ogni confezione di prodotto, del sigillo di garanzia a serie numerata. Il produttore appone l'etichetta con la propria ragione sociale e la dicitura: «Aceto balsamico tradizionale di Modena» - Denominazione di origine protetta.

4.9. Disposizioni nazionali.

Riconoscimento D.O.C. (decreto ministeriale 5 aprile 1983). Appartenenza al settore dei condimenti (legge n. 93 del 3 aprile 1986). Disciplinare di produzione (decreto ministeriale 9 febbraio 1987).

Numero CE: VI/5278/99.

00A6419

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2000.

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 813/2000 del Consiglio del 17 aprile 2000 relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti approvati in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *erga-omnes*, sul territorio italiano;

Provvede:

Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 813/2000 del Consiglio del 17 aprile 2000.

I produttori che intendano porre in commercio l'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di origine protetta» in conformità all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 15 maggio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»

Art. 1.

Denominazioni

La denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» è riservata al prodotto che risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

L'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti in tutto o in parte dai seguenti vitigni:

Lambrusco (tutte le varietà e cloni);
Ancellotta, Trebbiano (tutte le qualità e cloni);
Sauvignon, Sgavetta;
Berzemino, Occhio di Gatta.

Il prodotto di cui all'art. 1 può, altresì, essere ottenuto dalle uve dei vitigni iscritti alle DOC in provincia di Reggio Emilia.

Art. 3.

Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» devono essere prodotte nel territorio idoneo della provincia di Reggio Emilia.

Art. 4.

Caratteristiche della materia prima

Le uve destinate alla produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» devono assicurare al mosto un titolo di almeno 15 gradi saccarometrici e la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non potrà superare i 160 quintali.

La resa massima di uva in mosto destinato alla concentrazione non deve essere superiore al 70%. L'eventuale eccedenza di resa può essere destinata solo all'acetificazione.

Art. 5.

Metodo di elaborazione

I mosti freschi destinati alla produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» possono essere sottoposti ad un processo di decantazione e refrigerazione purché non si provochi il congelamento della parte acquosa. È vietata l'utilizzazione di mosti muti e/o mosti addizionati di qualsiasi additivo e sostanza.

I mosti destinati alla produzione della denominazione «Reggio Emilia» sono sottoposti a cottura a pressione atmosferica in vasi aperti. A seguito della riduzione di volume derivante dalla cottura, il contenuto minimo in zucchero del mosto cotto non dovrà essere inferiore ai 30 gradi saccarometrici.

Le operazioni di elaborazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento del prodotto devono avvenire nel territorio della provincia di Reggio Emilia.

Per la produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» il mosto cotto è sottoposto a fermentazione zuccherina ed acetica in locali tradizionali di produzione. I locali, noti nella zona di origine con il nome di «acetaie», devono essere rispondenti alle esigenze ambientali e termiche tali da consentire una maturazione del prodotto secondo le tradizionali metodologie assicurando al prodotto stesso la necessaria ventilazione e la soggezione alle naturali escursioni termiche.

La fermentazione zuccherina ed acetica ottiene ottimale maturazione, invecchiamento ed affinamento dopo un adeguato periodo di tempo, in ogni caso non inferiore ai 12 anni, con il rispetto delle procedure consolidate nella tradizione plurisecolare e senza addizione di altre sostanze fatta eccezione dell'eventuale innesto delle colonie batteriche note con il nome di «madre».

Le operazioni di affinamento ed invecchiamento dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» avvengono per travaso successivo di mosto cotto in botticelle o vaselli di differenti dimensioni e tipi di legno classici della zona che devono essere specificamente numerate e contrassegnate per la loro individuazione da parte degli organi di controllo e comprese in unità produttive dette batterie.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza non indicata nel presente disciplinare.

La commercializzazione di mosto o prodotto atto a produrre la denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 all'esterno della

zona indicata nell'art. 3 fa perdere in via definitiva il diritto di utilizzo e menzione della denominazione stessa e di qualsiasi riferimento alla metodologia di produzione.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: bruno scuro, limpido, lucente;

densità: apprezzabile e di scorrevole sciropposità;

profumo penetrante e persistente, fragrante con gradevole acidità e bouquet caratteristico anche in relazione ai legni utilizzati;

sapore: dolce ed agro ben amalgamato di apprezzabile acidità ed aromaticità in armonia con i caratteri olfattivi;

acidità totale: non inferiore a 5 gradi (espressa in grammi di acido acetico per 100 grammi di prodotto);

densità a 20 gradi centigradi: non inferiore a 1,200 gr litro.

L'accertamento delle caratteristiche analitiche ed organolettiche della denominazione è effettuato su richiesta degli interessati su tutte le partite prima dell'immissione al consumo.

Art. 7.

Esami analitici, sensoriali ed imbottigliamento

Il superamento dell'esame analitico e sensoriale è condizione vincolante per poter commercializzare il prodotto con la denominazione prevista all'art. 1.

L'imbottigliamento del prodotto giudicato idoneo a seguito dell'espletamento della procedura di cui al presente articolo, avviene nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Reggio Emilia.

I contenitori in cui è confezionato l'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» debbono essere unici nella forma, in grado di assicurare la conservazione della qualità ed il prestigio del prodotto stesso e devono rispondere alle misure e caratteristiche tecniche qui di seguito elencate:

tipo A: bottiglietta in vetro contenente 100 ml di prodotto, della forma simile ad un tulipano rovesciato:

altezza totale: cm 15;

diametro massimo: cm 5,20;

altezza collo: cm 5,00;

diametro minimo del collo: cm 1,80;

diametro bocca del collo: cm 2,90;

diametro della base: cm 5,00.

tipo B: bottiglietta in vetro contenente 250 ml di prodotto della forma simile a quella da 100 ml:

altezza totale: cm 19;

diametro massimo: cm 6,50;

altezza collo: cm 6,50;

diametro minimo del collo: cm 2,30;

diametro bocca del collo: cm 3,50;

diametro della base: cm 6,30.

Ad imbottigliamento effettuato l'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» deve essere corredato di un contrassegno in modo tale che il contenuto non possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

Art. 8.

Designazione e presentazione

La designazione in etichetta della denominazione di cui all'art. 1 deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere distinti da ogni altra indicazione che compare in etichetta.

La designazione della denominazione di cui all'art. 1 deve essere immediatamente seguita dalla dizione «Denominazione di origine protetta» scritta per esteso ed in caratteri di dimensione non inferiore a 3/4 di quelli utilizzati per la designazione della denominazione.

In etichetta potrà, altresì, comparire anche per esteso e nella lingua del Paese di destinazione la sigla comunitaria «Denominazione di origine protetta» o «D.O.P.».

Alle denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva», «superiore», «classico» e similari.

La locuzione «tradizionale» può essere ripetuta in etichetta nel medesimo campo visivo in cui è indicata la denominazione in caratteri non superiori al triplo di quelli utilizzati per indicare la denominazione.

È vietato per l'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» indicare ogni riferimento all'annata di produzione; è consentita la citazione «extra vecchio» per il prodotto che abbia avuto un invecchiamento non inferiore a 25 anni.

Eventuali indicazioni al consumatore relative alla modalità di elaborazione ed alla collocazione gastronomica del prodotto devono figurare in una controetichetta o pendaglio o in una parte nettamente separata dall'etichetta principale e devono essere tali da non indurre il consumatore in errore su una qualità particolare, sulla metodologia di produzione o sul reale invecchiamento del prodotto.

Le norme di designazione e presentazione di cui al presente articolo non sono sostitutive di quelle previste dalle vigenti norme comunitarie e nazionali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

SCHEDA RIEPILOGATIVA VI/5279/99

1. Autorità competente dello Stato membro:

nome: Ministero per le politiche agricole;

indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;

tel. 06/4819968 - Fax 06/42013126.

2. Organizzazione richiedente:

2.1. nome: consorzio tra produttori di aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia;

2.2. indirizzo: c/o C.C.I.A.A. - Piazza Vittoria, 1 - 42100 Reggio Emilia - tel. 0522/796294 - fax 0522/433750;

2.3. composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. Tipo del prodotto: condimento.

4. Descrizione del disciplinare: (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, paragrafo 2):

4.1. nome: aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia;

4.2. descrizione: l'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: bruno scuro, limpido, lucente;

densità: apprezzabile e di scorrevole sciropposità;

profumo: penetrante e persistente, fragrante, con gradevole acidità o bouquet caratteristico anche in relazione ai legni utilizzati;

sapore: dolce ed agro ben amalgamato, di apprezzabile acidità ed aromaticità in armonia con i caratteri olfattivi;

acidità totale: non inferiore a 5 gradi (espressa in grammi di acido acetico per 100 grammi di prodotto);

densità a 20 gradi centigradi: non inferiore a 1,200.

Il prodotto è ottenuto da mosti di uve.

L'imbottigliamento avviene nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Reggio Emilia, in contenitori in vetro a forma di tulipano rovesciato.

4.3. Zona geografica: Reggio Emilia e provincia.

4.4. Prova dell'origine.

L'aceto balsamico è una specialità nota da tempo immemorabile nel territorio reggiano, che ne custodisce gelosamente le caratteristiche e peculiarità.

Il primo inoppugnabile documento relativo alla presenza dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» giunge dal poema *Vita Mathildis*, composto dal monaco benedettino Donizone nel convento di Sant'Apollonio di Canossa fra il 1112 e il 1115.

Omettendo i tantissimi riferimenti storici, la citazione più autorevole (sul piano letterario) dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» ci giunge nientemeno che da Ludovico Ariosto, il maggiore poeta «laico» della lingua italiana, il quale indirizza nel 1518 la satira III al cugino Annibale Malagussi, nella quale vi è un importante riferimento a questo «speciale aceto» prodotto nel reggiano.

4.5. Metodo di ottenimento:

le uve destinate alla produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» devono assicurare al mosto un titolo di almeno 15 gradi saccarometrici e la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non potrà superare i 160 quintali, con una resa massima di mosto non superiore al 70%.

I mosti destinati alla produzione della denominazione di origine protetta vengono sottoposti a cottura a pressione atmosferica in vasi aperti.

A seguito della riduzione di volume derivante dalla cottura, il contenuto minimo in zucchero del mosto cotto non dovrà essere inferiore ai 30 gradi saccarometrici.

È vietata l'utilizzazione di mosti muti e/o addizionati di qualsiasi additivo e sostanza.

Il mosto cotto è sottoposto a fermentazione zuccherina e acetica in locali tradizionali, «acetaie», secondo le tradizionali metodologie assicurando al prodotto stesso la necessaria ventilazione e l'assoggettamento alle naturali escursioni termiche.

La maturazione ottimale, l'invecchiamento e l'affinamento dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» che si protraggono per almeno 12 anni, avvengono per travasi successivi di mosto cotto in botticelle o vaselli classici della zona, di differenti dimensioni e tipi di legno, castagno, rovere, gelso, ginepro, ciliegio, frassino, robinia, numerati e contrassegnati.

Il prodotto, acquisite le caratteristiche minime previste dal disciplinare di produzione, è sottoposto ad esami analitici ed organolettici, superati i quali può essere imbottigliato nei contenitori specificamente previsti, di vetro a forma di tulipano rovesciato, di capacità compresa tra cl 10 e cl 25.

Tutte le operazioni di elaborazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento del prodotto devono avvenire nel territorio della provincia di Reggio Emilia.

4.6. Legame geografico.

È il frutto della trasformazione lenta di un unico prodotto di partenza: il mosto ottenuto da uve provenienti da vitigni tradizionalmente coltivati nella provincia di Reggio Emilia e cotto a fuoco diretto.

La sua maturazione nei lunghi anni di invecchiamento (almeno 12) avviene senza l'aggiunta di sostanze diverse dal mosto cotto e senza interventi fisici o chimici di alcun tipo.

Fra i prodotti alimentari più tipici e caratteristici del comprensorio reggiano, l'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» riveste grandissima importanza per le sue caratteristiche, che unite alla modesta produzione, risultano essere gli elementi che ne stabiliscono il pregio economico ed il prestigio in campo nazionale e internazionale.

Lo stretto legame tra il prodotto e i fattori climatici e pedologici del territorio interessato trova conferma e sostegno nel divieto di tecniche di invecchiamento accelerato e/o artificiale, comprese quelle che si basano sulle variazioni indotte delle condizioni di temperatura, umidità e ventilazione delle acetaie.

La circostanza che la materia prima proviene esclusivamente da vigneti ricadenti nella provincia di Reggio Emilia, utilizzati per produrre V.Q.P.R.D., rende di fatto irriproducibile, al di fuori della zona dettagliatamente prevista, le caratteristiche dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia».

4.7. Organismo di controllo:

nome: P.A.I. - Product Authentication Inspectorate;

indirizzo: sede nel West Sussex, 65 - Hight Street, Worthing BN 11 1 DN e domicilio presso la controllata P.A.I. Italia S.r.l. - Borgo Giacomo Tommasini, 9 - 43100 Parma.

4.8. Etichettatura.

Il contenitore all'atto del confezionamento dovrà essere contrassegnato da sigillo e bollino a serie numerata. È vietato indicare ogni riferimento all'annata di produzione, alla presunta età del prodotto ed alla data di inizio di produzione dell'acetaia; potranno invece essere riportate in etichetta, pendaglio o collarino le informazioni storiche generali sull'origine e sul consumo del prodotto, nonché la data di imbottigliamento, l'eventuale identificazione delle batterie di provenienza e le informazioni tecniche di produzione.

4.9. Disposizioni nazionali.

Appartenenza al settore dei condimenti (legge 3 aprile 1986, n. 93);

Riconoscimento D.O.C. e disciplinare di produzione (decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 191).

Numero CE: VI/5279/99.

00A5870

DECRETO 25 maggio 2000.

Modalità di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del 16 marzo 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale, in applicazione della specifica normativa comunitaria, sono state emanate le modalità per la gestione nazionale dei premi zootecnici;

Visto l'art. 5 del sopracitato decreto del Ministro, che sancisce le procedure da seguire per la presentazione delle domande di premio e degli ulteriori adempimenti che ne derivano;

Considerato che le regioni sono state sentite negli incontri del 25 febbraio 2000 e del 10 marzo 2000;

Considerato che l'insieme dei premi di cui al presente decreto sono assoggettati alle disposizioni del regolamento CEE n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992 e n. 3887/92 della Commissione e successive integrazioni, con i quali è stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, alla direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'articolo 5, nonché al regolamento CE 820/97 relativo alla identificazione dei bovini ed all'etichettatura delle carni bovine e suoi regolamenti di applicazione;

Considerato che l'ambito di applicazione del presente decreto è limitato all'anno 2000;

Considerata la necessità di fornire tutte le indicazioni e i chiarimenti necessari per la gestione nazionale dei regimi di premio per i bovini maschi, le vacche nutrici, i bovini macellati, nonché i premi supplementari in applicazione dei regolamenti CE n. 1254/1999, 2342/1999 e del decreto del 16 marzo 2000;

Decreta:

Sezione I

PREMIO SPECIALE A FAVORE DEI PRODUTTORI DI CARNE BOVINA

Art. 1.

Periodo presentazione domande

Le domande di premio speciale possono essere presentate dalla disponibilità dei modelli alle ore 18 del 30 novembre 2000, e ciascun produttore può presentare un numero di domande non superiore a cinque.

I capi per i quali è richiesto il premio devono essere detenuti in azienda per almeno due mesi dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di premio.

Art. 2.

Animali ammissibili

Possono formare oggetto di domanda di premio i bovini che abbiano:

non meno di 7 mesi e non più di 19 mesi per i maschi interi e la prima fascia di età per gli animali castrati;

oltre 19 mesi, per la seconda fascia di età, per gli animali castrati.

Il produttore, per gli animali richiesti a premio, deve indicare il numero della/e domanda/e di premio sul passaporto.

Per gli animali provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che non abbiano già percepito il premio nel Paese di origine, il produttore, deve indicare sul passaporto la seguente dicitura:

«Bovino maschio intero richiesto a premio con domanda n. ... ...»;

oppure,

«Bovino maschio castrato richiesto a premio prima domanda n. ... ...»;

«Bovino maschio castrato richiesto a premio seconda domanda n. ... ...».

L'annotazione di cui sopra è vincolante ai fini dell'erogazione del premio.

Gli animali che non sono stati ammessi al beneficio del premio in seguito all'applicazione della riduzione proporzionale di cui all'art. 7 par. 2 e 3 del decreto 16 marzo 2000 o all'applicazione del coefficiente di densità, non possono più formare oggetto di una domanda per la stessa fascia di età e sono equiparati ad animali per i quali è stato pagato il premio.

Sezione II

REGIME DI PREMIO E DI PREMIO COMPLEMENTARE PER IL MANTENIMENTO DELLE VACCHE NUTRICI

Art. 3.

Periodo presentazione domande

La domanda di premio per le vacche nutrici può essere presentata nel periodo compreso tra il 18 luglio e le ore 18 del 18 ottobre 2000.

Le aziende richiedenti sono obbligate a detenere per almeno sei mesi dal giorno successivo alla data di presentazione delle domande le vacche e le giovenche per le quali il premio è richiesto, fatte salve le eventuali sostituzioni consentite dall'art. 10-*bis* del regolamento CEE n. 3887/92

Art. 4.

Definizione vacca nutrice

Per vacca nutrice si intende una vacca appartenente ad una razza ad orientamento carne, diversa da quelle indicate in allegato 1, od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne.

Il premio può essere richiesto per i capi che rispondano alla definizione sopra riportata nonché, per un numero non superiore al 20%, per le giovenche di età superiore a 8 mesi rispondenti alle stesse caratteristiche di razza e destinazione.

Art. 5.

Limiti al beneficio del premio

Non possono beneficiare del premio:

a) le aziende che allevino esclusivamente vacche appartenenti alle razze riportate nell'allegato n. 1;

b) le aziende titolari di un quantitativo di riferimento latte complessivo totale, consegne e vendite dirette, superiore a 120.000 Kg.

Il produttore si impegna a non aumentare il proprio quantitativo di riferimento latte, durante il 2000, oltre i 120.000 Kg.

La limitazione di cui alla lettera *b)* non si applica alle aziende che effettuino esclusivamente vendite dirette. In tal caso le aziende devono disporre comunque di superfici foraggiere sufficienti sia al mantenimento di vacche necessarie alla produzione del quantitativo di riferimento di latte che all'allevamento dei capi per i quali il premio è richiesto ed i richiedenti il premio devono impegnarsi a non effettuare consegne di latte né di prodotti lattiero-caseari per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 6.

Limite individuale di premio

Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non può superare quello che l'A.I.M.A. ha comunicato come «diritti individuali al premio», fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti

per trasferimento intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.

L'A.I.M.A. provvede inoltre, in caso di variazioni, a comunicare ai produttori l'entità dei linti individuali di premio.

Art. 7.

Riserva nazionale

I diritti al premio presenti nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente, secondo il seguente ordine:

1) giovani allevatori di età inferiore ai 40 anni;

2) allevatori iscritti ai libri genealogici di razze specializzate da carne indicati in allegato 2;

3) nuovi produttori, individuati tra coloro che non hanno mai avuto diritti individuali;

4) altri produttori.

Per la ripartizione dei diritti tra i produttori individuati ai punti 1 e 3 si terrà conto del seguente ordine di priorità:

allevatori la cui azienda è ubicata nelle zone svantaggiate individuate dalla direttiva 75/268;

allevatori che aderiscono a disciplinari di produzione di carne bovina approvati ai sensi del regolamento CEE 2081/1992;

altri.

Art. 8.

Richieste quota

I produttori che intendano richiedere diritti al premio dalla riserva nazionale devono presentare richiesta di quota individuale motivandone la richiesta, su modello prestampato dall'A.I.M.A.

Le richieste di cui sopra devono pervenire all'A.I.M.A. entro le ore 18 del 15 luglio, motivandone la richiesta.

L'A.I.M.A. provvederà a comunicare agli interessati l'esito delle richieste e l'eventuale numero di diritti attribuiti.

Art. 9.

Trasferimenti dei diritti al premio

I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente giustificati ed autorizzati dall'A.I.M.A., ad altri produttori nel corso dei tre anni civili successivi. Pertanto, nel 2000 possono essere trasferiti i diritti ottenuti dalla riserva nazionale aventi validità per la campagna 1996; restano invece non trasferibili quelli assegnati con riferimento alle campagne successive.

Il produttore può cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, così come può trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti. In caso di trasferimenti senza azienda una quota pari al 5% dei diritti trasferiti viene versata nella riserva nazionale.

Art. 10.

Cessioni temporanee

La cessione temporanea può riguardare soltanto anni civili interi. Al termine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, il produttore recupera, salvo in caso di trasferimento definitivo, tutti i suoi diritti per utilizzarli egli stesso per almeno due anni consecutivi.

Art. 11.

Utilizzo diritti

Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il 90% dei propri diritti, la quota non utilizzata viene versata nella riserva nazionale, fatti salvi i seguenti casi:

un produttore che detenga al massimo 7 diritti al premio; se durante ciascuno di due anni civili consecutivi detto produttore non utilizza almeno la percentuale minima dei propri diritti, la quota non utilizzata nell'ultimo anno civile viene versata nella riserva nazionale;

un produttore che partecipi ad un programma di estensivizzazione riconosciuto dalla Commissione;

un produttore che partecipi ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nell'ambito del quale non è obbligato il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti;

casi eccezionali debitamente motivati.

A tal fine viene considerato come utilizzato:

il numero dei capi eleggibili al premio a seguito dei controlli amministrativi;

il numero di capi oggetto di una cessione temporanea, da parte del cedente;

il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento in azienda.

In caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti non utilizzi almeno il 90% della quota a propria disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprietà e, in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata.

Art. 12.

Notifiche

I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio.

La notifica, di cui sopra da redigere esclusivamente su apposito modello prestampato distribuito dal-

l'A.I.M.A., deve pervenire all'A.I.M.A. entro le ore 18 del 15 luglio 2000 ed essere compilata correttamente, in caso contrario il trasferimento non sarà riconosciuto valido.

L'A.I.M.A., nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite individuale e comunica agli interessati il numero dei loro diritti al premio.

Sezione III

INDICAZIONI COMUNI RIGUARDANTI IL PREMIO SPECIALE E IL PREMIO PER LE VACCHE NUTRICI

Art. 13.

Presentazione domande

Le domande di premio speciale e premio vacca nutrice devono essere redatte esclusivamente sui modelli stampati e distribuiti a cura dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ed essere indirizzate in originale all'A.I.M.A. - casella postale n. 2280 - Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per tramite terzi, alla predetta Azienda - via Palestro, 81 - 00185 Roma, ed in copia all'assessorato regionale all'agricoltura competente.

È facoltà dell'A.I.M.A. autorizzare la presentazione delle domande anche in via telematica, secondo le modalità da questa definite.

Per l'autentica della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dalle leggi n. 127/1997, n. 191/1998 e decreto del Presidente della Repubblica 403/1998.

Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia l'A.I.M.A. provvederà a conformarsi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998 recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

Art. 14.

Dichiarazione superfici

La domanda di pagamento per superficie, redatta secondo le disposizioni impartite dalla specifica normativa, deve essere presentata entro i termini e dallo stesso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente motivati e documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di pagamento per superficie riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna «casi particolari» ed allegando l'attestazione dell'ente od organismo proprietario delle superfici in causa.

Sono esentati dalla presentazione della domanda di pagamenti per superficie i produttori che dispongono di un numero di capi da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densità non superiore alle 15 UBA (unità bovini adulti).

Art. 15.

Coefficiente di densità aziendale

La densità aziendale dei bovini per i quali richiedere i premi, speciale e vacche nutrici, viene determinata tenuto conto:

a) dei bovini maschi, delle vacche e giovenche, degli ovini e/o caprini, per i quali siano state presentate le relative domande di premi zootecnici nonché delle vacche necessarie per produrre il quantitativo di riferimento di latte assegnato al produttore. La relativa conversione in UBA viene effettuata mediante l'utilizzo dei coefficienti di correlazione indicati nell'allegato 3;

b) della superficie foraggera, disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o caprini, tuttavia, la superficie foraggera deve essere disponibile per l'allevamento per un periodo minimo di 7 mesi a partire dal 15 febbraio.

Possono beneficiare del regime di premi i produttori per i capi che rispettano il coefficiente di densità di 2 UBA/Ha foraggero.

Art. 16.

Verifica delle superfici foraggere

La superficie a pascolo è individuata dal codice 38 della dichiarazione seminativi; sono inoltre equiparate al pascolo anche le superfici individuate dai codici 36 e 37.

Qualora le superfici a pascolo si trovino in un comune diverso da quello dove ha sede l'azienda, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, che sia diverso da quelli ad esso limitrofi, il produttore deve dimostrare l'utilizzo delle superfici in causa mediante il trasporto degli animali pari a 0,2 UBA/Ha, sempreché l'allevatore non detenga un numero di capi inferiore, da comprovare con i modelli trasmessi alle ASL di competenza, salvo casi particolari debitamente motivati.

Qualora le altre superfici foraggere si trovino in una provincia diversa da quella dove ha sede l'azienda, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, che sia diversa da quelle ad essa limitrofa, il produttore deve dimostrare l'utilizzo delle superfici in causa mediante il trasporto del foraggio da comprovare con il documento di trasporto del foraggio stesso, anche se tale documento non è necessario per altri fini.

Le suddette prove devono essere conservate dall'interessato, e messe a disposizione all'atto del controllo.

Le superfici per le quali non vengono apportate le prove di utilizzo di cui sopra saranno escluse dal calcolo del coefficiente di densità.

Sezione IV

REGIME DI PREMIO PER L'ESTENSIVIZZAZIONE

Art. 17.

Presentazione delle domande

Il premio per l'estensivizzazione può essere concesso esclusivamente per i capi che beneficiano del premio speciale e/o per vacca nutrice ad esclusione dei bovini maschi equiparati ai capi per i quali e stato pagato il premio speciale di cui al precedente articolo 2 secondo comma.

Il produttore qualora si voglia avvalere dell'aiuto comunitario deve indicare nella prima domanda di premio speciale bovini maschi e/o mantenimento per le vacche nutrici che intende partecipare al regime di premio all'estensivizzazione, specificando quale sia la fascia di densità in cui ricade la sua azienda.

Art. 18.

Coefficiente di densità aziendale

Per poter usufruire del pagamento per l'estensivizzazione il calcolo delle UBA è effettuato tenendo conto di tutti i bovini di almeno 6 mesi di età presenti nell'azienda durante l'anno civile in questione, nonché del numero degli ovi-caprini per i quali è stato richiesto il premio nello stesso anno civile.

La superficie foraggera da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densità è costituita per almeno il 50% da pascolo e per la restante parte da altra superficie foraggera disponibile per l'allevamento dei bovini ed ovi-caprini. Non costituiscono superfici foraggere, ai fini del premio per l'estensivizzazione, quelle coltivate con le colture riportate all'allegato 4. Tuttavia la superficie foraggera comprende sia quella utilizzata in comune che quella adibita a coltura mista.

La verifica della superficie foraggera si effettua in base a quanto disposto dal precedente art. 16.

Sezione V

REGIME DI PREMIO ALLA MACELLAZIONE E/O ALL'ESPORTAZIONE

Art. 19.

Presentazione domande

Nei contratti associativi previsti dagli articoli da 2170 a 2181 del codice civile, la domanda di premio può essere presentata dal soccidante in quanto responsabile della direzione tecnico-amministrativa dell'impresa, previo assenso del soccidario.

La domanda di premio per la macellazione o per l'esportazione deve essere redatta esclusivamente su modelli stampati e distribuiti dall'A.I.M.A. ed essere indirizzati all'A.I.M.A. - casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o per tramite terzi, alla predetta Azienda via Palestro 81 - 00185 Roma.

È facoltà dell'A.I.M.A. autorizzare la presentazione delle domande anche in via telematica, secondo le modalità da questa definite.

Per l'autentica della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dalle leggi n. 127/1997, n. 191/1998 e D.P.R. 403/1998.

Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia l'A.I.M.A. provvederà a conformarsi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998 recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

Art. 20.

Periodo presentazione domande

Le domande di premio devono essere presentate all'A.I.M.A. dalla disponibilità dei modelli alle ore 18 del 28 febbraio 2001 per gli animali macellati o esportati entro il 31 dicembre 2000, comunque entro 6 mesi dalla data di macellazione o esportazione.

Per beneficiare del premio il produttore deve detenere l'animale in azienda per almeno 2 mesi che terminano meno di 1 mese prima della macellazione o l'esportazione. Per i vitelli macellati o esportati prima dei 3 mesi d'età il periodo di detenzione è di 1 mese

Art. 21.

Documenti che accompagnano le domande

La domanda deve essere corredata da:

A) per gli animali macellati:

1. un attestato del macello, redatto secondo il fac-simile allegato 5, riportante le seguenti informazioni:

a) anagrafica completa dello stabilimento di macellazione e codice identificativo del macello rilasciato dall'autorità competente;

b) data di macellazione, numero d'identificazione e numero di macellazione di ciascun animale;

c) per i vitelli di età uguale o superiore a 5 mesi, il peso carcassa come definito dall'art. 23;

d) il codice dell'ultima azienda di provenienza dell'animale.

Uno stesso animale non può essere riportato su più attestati del macello;

B) per gli animali esportati verso Paesi terzi:

1. una dichiarazione dell'esportatore, redatto secondo il fac-simile allegato 6, riportante le seguenti informazioni:

a) anagrafica completa dell'esportatore;

b) numeri d'identificazione degli animali;

c) data di nascita degli animali nati dopo il 1° gennaio 1998;

d) per i vitelli di età uguale o superiore a 5 mesi il relativo peso vivo;

2. copia della prova d'uscita dal territorio doganale della Comunità fornita analogamente a quanto previsto per le restituzioni alle esportazioni.

3. copia della dichiarazione di esportazione.

Art. 22.

Compiti dei macelli

I responsabili delle strutture di macellazione presso le quali vengono abbattuti gli animali oggetto di richiesta di premio devono redigere una apposita dichiarazione sulla base del fac-simile allegato 7 da far pervenire all'A.I.M.A., il più rapidamente possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.

Le strutture di macellazione devono disporre di un registro di macellazione che riporti almeno le seguenti informazioni:

1. numero di identificazione e numero di macellazione di ciascun animale;

2. peso carcassa dei vitelli come definito dall'articolo 23;

3. data di macellazione;

4. Paese di provenienza dell'animale;

5. codice dell'ultima azienda di provenienza dell'animale.

Qualora le strutture di macellazione non dispongano già di un registro ufficiale contenente le predette informazioni dovranno predisporlo *ex-novo* sulla base del fac-simile allegato 8. Al fine di verificare che il registro sia conforme al citato fac-simile, lo stesso deve essere vistato dall'assessorato regionale all'agricoltura anche successivamente alle registrazioni e comunque entro il 30 settembre 2000.

Art. 23.

Animali ammissibili

L'acquisizione del diritto al premio si ha per le seguenti categorie di capi macellati o esportati al di fuori del territorio doganale della Comunità:

a) vitelli di età superiore ad 1 mese ed inferiore a 7 mesi, il cui peso carcassa, come di seguito definito, sia inferiore a 160 Kg se macellati, o il cui peso vivo sia uguale o inferiore a 260 Kg se esportati;

b) tori, manzi, vacche e giovenche di età uguale o superiore ad 8 mesi.

Per peso carcassa dei vitelli si intende il peso della carcassa dopo lo scuoiamento, eviscerazione e dissanguamento, senza testa e piedi, con il fegato, i rognoni ed il grasso di rognonata, rilevato dopo raffreddamento o rilevato a caldo e ridotto del 2%. Qualora la carcassa sia presentata senza fegato, rognoni e/o grasso della rognonata, il peso rilevato è aumentato di:

a) 3,5 kg per il fegato;

b) 0,5 kg per i rognoni;

c) 3,5 kg per il grasso di rognonata.

Art. 24.

Organismi

La trasmissione dei dati di cui agli attestati di macellazione può avvenire per via telematica da parte di organismi riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Per l'ottenimento del riconoscimento gli organismi devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. X, via XX Settembre n. 20 - 00178 Roma, allegando l'originale delle deleghe delle strutture di macellazione che intendono avvalersi di tale modalità di trasmissione, nelle quali dovrà figurare in particolare che la responsabilità dei dati trasmessi all'organismo rimane a carico del macello e che lo stesso si impegna a sottoporsi a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Inoltre, detti organismi devono garantire l'assoluta integrità dei dati trasmessi dai macelli ed impegnarsi a rilasciare alle amministrazioni competenti, ove richiesto, i dati in questione anche su supporto cartaceo.

Per la trasmissione dei dati gli organismi riconosciuti dovranno attenersi al protocollo di scambio concordato con l'A.I.M.A.

Il riconoscimento potrà essere revocato con provvedimento del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Qualora il produttore faccia macellare i propri animali presso una struttura di macellazione aderente ad un organismo riconosciuto non deve allegare alcun attestato di macellazione.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede a pubblicare sul proprio sito internet (www.politicheagricole.it) l'elenco degli organismi riconosciuti e degli stabilimenti di macellazione ad essi aderenti.

Non verranno riconosciuti gli stabilimenti che usufruiscono della deroga, in merito al trasferimento ed alla stabulazione dei bovini, prevista dall'art. 5, comma 3, punto *a)*, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333 «Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento».

Sezione VI

PREMI SUPPLEMENTARI

Art. 25.

Integrazione al premio alla macellazione

Il produttore che intende beneficiare dei premi supplementari come integrazione al premio alla macellazione deve farne apposita richiesta sulla domanda del citato premio alla macellazione.

Il premio è corrisposto esclusivamente per i capi macellati delle seguenti categorie di animali:

bovini maschi;

giovenche, nate ed allevate in italia, figlie di vacche nutrici iscritte ai libri genealogici italiani da carne riportati in allegato 2, appartenenti ad allevamenti iscritti agli stessi libri genealogici.

Per poter beneficiare del premio il produttore deve detenere il capo almeno 5 mesi che terminano meno di un mese prima della macellazione.

Art. 26.

Integrazione al premio vacche nutrici

Il produttore che intende beneficiare dei premi supplementari come integrazione al premio vacche nutrici deve farne apposita richiesta nell'ambito del citato premio di mantenimento delle vacche nutrici.

Il premio è corrisposto esclusivamente per le vacche e le giovenche iscritte ai libri genealogici italiani da carne riportati in allegato 2, appartenenti ad allevamenti iscritti agli stessi libri genealogici.

Per la verifica dell'iscrizione ai relativi libri genealogici, per le vacche e le giovenche, i dati comunicati dai produttori sono riscontrati presso la banca dati detenuta dalla Associazione italiana allevatori.

Sezione VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Controlli e pagamenti

Nel corso dei periodi di detenzione del premio speciale e delle vacche nutrici, l'A.I.M.A. programma, l'espletamento dei sopralluoghi in azienda attenendosi a quanto disposto dal regolamento CEE n. 3887/92 ivi compresi i controlli relativi all'ottenimento del premio all'estensivizzazione e del premio alla macellazione.

Dopo l'espletamento dei controlli prescritti, l'A.I.M.A. provvede a effettuare i pagamenti nel più breve tempo possibile.

L'A.I.M.A. è autorizzata, qualora possibile, a versare, successivamente al 16 ottobre, un acconto di aiuto pari alla percentuale di cui all'art. 41 del regolamento CE n. 2342/1999 degli importi dovuti.

Art. 28.

Diminuzione del numero di animali

Qualora, nel corso del periodo minimo di detenzione, il numero degli animali per i quali è stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, il richiedente è tenuto a informarne per iscritto l'A.I.M.A. entro 10 giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, motivando la causa che gli impedisce di rispettare gli impegni.

Il produttore può tuttavia sostituire le vacche e le giovenche dichiarate in domanda con altre vacche o con giovenche eleggibili al momento della sostituzione, nel rispetto dei limiti prescritti per le giovenche, purché la sostituzione avvenga entro i 20 giorni lavorativi successivi all'uscita dell'animale dall'azienda e l'informazione venga trasmessa per iscritto, nel termine di 10 giorni successivi alla sostituzione, all'A.I.M.A.

Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate entro il periodo di detenzione obbligatoria degli animali.

Gli allevatori che rilevano delle inesattezze inserite nella propria domanda, non imputabile a dolo o colpa grave, possono comunicare all'A.I.M.A. dette inesattezze, entro 10 giorni lavorativi successivi al loro riscontro, a condizione che non abbiano ricevuto preventivamente comunicazione di controlli sul posto oppure segnalazioni circa le irregolarità di cui trattasi.

Queste ultime comunicazioni non possono modificare la sostanza di quanto richiesto a premio, ma possono dar luogo alla non applicazione delle sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente derivanti dalle inesattezze di cui trattasi.

Art. 29.

Sanzioni

L'A.I.M.A. effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti da adottare a norma delle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 3887/92, e se del caso provvede a comminare le sanzioni in esso previste.

Per eventuali ritardi nella ricezione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve le eventuali cause di forza maggiore.

In caso di ritardo superiore ai 25 giorni di calendario, le domande di premio non possono essere accolte.

Saranno inoltre escluse dal beneficio degli aiuti le aziende che risultino detenere illecitamente o avere utilizzato sostanze ormonali, tireostatiche o beta-agonisti, sulla base delle comunicazioni che il Ministero della sanità farà pervenire direttamente all'A.I.M.A. e le aziende che risultino essere state sanzionate per maltrattamento di animali ai sensi dell'art. 727 del codice penale.

In caso di prima recidiva, il periodo di esclusione dal premio è esteso a 3 anni; nei casi di recidive successive, l'esclusione è estesa a 5 anni.

Art. 30.

Comunicazioni

L'A.I.M.A. provvederà ad effettuare le comunicazioni prescritte del regolamento CE 2342/1999 entro i termini stabiliti informandone anche il Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DA LATTE

Angler Rotvieh (Angeln) – Rod dansk maelkerace (RMD),

Ayreshire,

Armoricaine.

Bretonne Pie-noire,

Fries-Hollands (FH), Francaise frisonne pie noire (FFPN),

Friesian-Holstein, Holstein. Black and White Friesian, Red and White

Friesian, Frisona espagnola, Frisona italiana, Zwartbonten van Belgie/Pie noire de Belgique,

Sortbroget dansk maelkerace (SDM),

Deutsche Schwrzbunte, Schwrzbunte Milckrasse (SMR),

Groninger Blaarkop,

Guernsey.

Jersey,

Malkekorthorn,

Montbèliarde,

Reggiana,

Valdostana Nera

Allegato 2

Razze e libri genealogigi da carne

Associazione libro	Codice Razza
A.N.A.C.L.I.	101 Charolais 102 Limousine
A.N.A.B.I.C.	203 Chianina 204 Marchigiana 205 Maremmana 206 Podolica 207 Romagnola
A.N.A.P.R.I.	308 Pezzata Rossa - linea carne
A.N.A.BO.RA.PI.	409 Piemontese

Allegato 3

Tabella di conversione in unità di bovino adulto

Bovini maschi e giovenche di età superiore a 24 mesi, vacche nutrici, vacche da latte	1,0 UBA
Bovini maschi e giovenche di età compresa tra 6 e 24 mesi	0;6 UBA
Ovini	0,15 UBA
Caprini	0,15 UBA

Allegato 4

Designazione delle merci
Cereali
Frumento duro
Altro frumento e frumento segalato, diversi dal frumento duro
Segala
Orzo
Avena
Granturco
Sorgo da granella
Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
Granturco dolce
Semi oleosi
Fave di soia
Semi di ravizzone e di colza
Semi girasole
Proteiche
Piselli
Fave e favette
Lupini dolci
Lino non da fibre
Semi di lino
(Linum usitatissimum L.)

AZIENDA PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Allegato 5

A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

ATTESTATO DEL MACELLO

REGIONE |__________|

QUADRO A - MACELLO

REGIONE |__________| PROVINCIA |__________| N° A.U.S.L. |__________|

RAGIONE SOCIALE |__________|

PARTITA I.V.A. |__________| CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL MACELLO |__________|

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO |__________| TELEFONO PREF. |____| NUMERO |____|

Cod. ISTAT |____|____| COMUNE |__________| PROV. |____| C.A.P. |____|

Pro .	Data di macellazione	Marca Auricolare	Codice Azienda Ultima Provenienza	N° di macellazione	Peso Carcassa Vitelli
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Data |_|_|_|_|_|_|_|_|

Firma responsabile del macello |__________|

AZIENDA PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

Allegato 6

ATTESTATO DELL'ESPORTATORE

REGIONE

QUADRO A - ESPORTATORE

REGIONE

PROVINCIA

RAGIONE SOCIALE

PARTITA I.V.A.

CODICE FISCALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

NUMERO

Cod. ISTAT

COMUNE

Pro.	Data di esportazione	Marca Auricolare	Data di nascita	Peso vivo Vitelli
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Data

Firma dell'esportatore

AZIENDA PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

Allegato 7

REGISTRAZIONE DEL MACELLO

REGIONE

QUADRO A - MACELLO

REGIONE PROVINCIA N° A.U.S.L.

RAGIONE SOCIALE

PARTITA I.V.A. CODICE IDENTIFICATIVO DEL MACELLO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREF. NUMERO

Cod. ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

QUADRO B - DATI RESPONSABILE DEL MACELLO

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE (domicilio o sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti pratiche in corso con l'A.I.M.A.)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISS NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

QUADRO C - DICHIARAZIONI

Dichiara :

di sottoporsi a tutti i controlli necessari in applicazione del premio alla macellazione dei bovini di cui ai Regolamenti (CE) 1254/1999 e 2342/1999, nonché di tenere aggiornato il registro previsto dal Decreto ministeriale di applicazione della citata normativa comunitaria.

di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali relativi alle sanzioni per inosservanza delle prescrizioni e per falsa dichiarazione.

di aver macellato nel corso dell'anno 1999 n. [ ] bovini.

Data Firma responsabile del macello

Allegato 8

FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI MACELLAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DEL MACELLO

REGIONE | PROVINCIA | N° A.U.S.L.

RAGIONE SOCIALE

PARTITA I.V.A. | CODICE IDENTIFICATIVO DEL MACELLO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO (PREF. | NUMERO)

Cod. ISTAT | COMUNE | PROV. | C.A.P.

DATI RESPONSABILE DEL MACELLO

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME | SESSO M F | CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno | mese | anno) | COMUNE DI NASCITA | PROV.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO PER IL VISTO

Firma responsabile del macello

Data

Timbro dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura

Totale pagine del registro

Pag. n.

Allegato 3

REGISTRO DI MACELLAZIONE

og	Data di macellazione	Codice Capo	Codice ultima azienda	Sigla paese di provenienza	Numero di macellazione	Peso carcassa vitelli kg	Data spedizione dati
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

Firma del funzionario responsabile

Timbro dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura

Data

Pag. n.

00A5900

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 marzo 2000.

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Costanzo, della S.r.l. Proter, della S.r.l. S.C.I.A., della S.c.p.a. Cos.Afra., della S.r.l. A.I.S.A. e del Consorzio Cons.E.P.

IL DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visti i propri decreti in data 23 marzo 1996, 9 maggio 1996, 5 dicembre 1996, 11 febbraio 1997, 30 dicembre 1997 e 28 aprile 1998, emessi di concerto con il Ministro del tesoro con i quali sono state rispettivamente poste in amministrazione straordinaria la S.p.a. F.lli Costanzo, la S.r.l. Proter, la S.r.l. S.C.I.A., la S.c.p.a. Cos.Afra., la S.r.l. A.I.S.A. e del Consorzio Cons.E.P. con continuazione all'esercizio provvisorio d'impresa per anni due;

Visti i propri decreti in data 23 marzo 1998 e 7 aprile 1999, emessi di concerto con il Ministero del tesoro con i quali è stata concessa la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. F.lli Costanzo a far data dalle rispettive scadenze ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge n. 95/1979;

Visti i propri decreti in data 22 giugno 1998 e 9 maggio 1999, emessi di concerto con il Ministero del tesoro con i quali è stata concessa la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.r.l. Proter a far data dalle rispettive scadenze ai sensi del primo comma dell' art. 2 della legge n. 95/1979;

Visti i propri decreti in data 18 dicembre 1998 e 20 dicembre 1999, emessi di concerto con il Ministero del tesoro con i quali è stata concessa la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.r.l. S.C.I.A. a far data dalle rispettive scadenze ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge n. 95/1979;

Visti i propri decreti in data 26 marzo 1999 e 20 dicembre 1999, emessi di concerto con il Ministero del tesoro con i quali è stata concessa la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa rispettivamente per la S.c.p.a. Cos.Afra. e la S.r.l. A.I.S.A. a far data dalle rispettive scadenze ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge n. 95/1979;

Viste le istanze del commissario pervenute in data 7 marzo 2000, e la nota integrativa pervenuta in data 27 marzo 2000, volte ad ottenere la proroga della continuazione dell'esercizio per le citate imprese, al fine di assicurare la continuità operativa delle aziende e completare l'esecuzione delle commesse in corso e di quelle che potranno essere acquisite medio-tempore, in vista della conclusione dell'avviata procedura pubblica per il trasferimento a terzi del complesso aziendale di proprietà della S.p.a. F.lli Costanzo e delle altre attività di proprietà delle citate società;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Rilevato che, avendo la S.p.a. F.lli Costanzo già ottenuto la proroga per due anni dell'autorizzazione all'esercizio d'impresa, una ulteriore proroga dell'esercizio può essere autorizzata ad una ulteriore proroga dell'esercizio può essere autorizzata a norma dell'art. 2, comma 2, della legge n. 95/1979, il quale prevede che nel caso di imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con provvedimenti successivi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese, fermo restando che la continuazione dell'esercizio di tutte le imprese, fermo restando che la continuazione dell'esercizio non può avere durata complessiva superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta attesa l'esigenza del mantenimento delle attività produttive in vista del loro trasferimento a terzi, fissando il termine unico di scadenza dell'esercizio al 26 marzo 2001, data del compimento del quinquennio dall'assoggettamento della S.p.a. F.lli Costanzo alla procedura di amministrazione straordinaria.

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Costanzo, della S.r.l. Proter, della S.r.l. S.C.I.A., della S.c.p.a. Cos.Afra., della S.r.l.

A.I.S.A. e del Consorzio Cons. E.P. è disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa fino al 26 marzo 2001.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per la iscrizione nel Registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2000

Il direttore generale: VISCONTI

Il direttore generale: DRAGHI

00A5865

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 18 maggio 2000.

Approvazione delle graduatorie di merito per l'anno 2000 relative all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti di merci su strada nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ OPERATIVA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI PERSONE E COSE A.P.C.3

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1994;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 aprile 1998;

Vista la legge n. 298 del 6 giugno 1974 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974;

Visto il decreto ministeriale n. 521 del 22 novembre 1999 recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2000;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti del 7 aprile 2000, recante le disposizioni applicative per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, per il riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose in conto terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.83 del 9 aprile 1998;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, per il riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1998;

Viste le risoluzioni C.E.M.T. n. 91/2 del 21 novembre 1991 e di Annecy del 27 maggio 1994, nonché le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni C.E.M.T.

Considerato che il contingente C.E.M.T. assegnato all'Italia per l'anno 2000 è costituito da 229 autorizzazioni così ripartite:

a) - 64 autorizzazioni annuali, valide anche in Austria, utilizzabili solo con veicoli «euro due»;

b) - 13 autorizzazioni di tipo «breve durata» pari a 156 autorizzazioni mensili non valide in Austria, utilizzabili anche con veicoli tradizionali;

e) - 152 autorizzazioni annuali, non valide in Austria, ulilizzabili solo con veicoli «euro due»;

Considerato che parte delle autorizzazioni sopracitate sono state già utilizzate, per il rinnovo 2000 alle imprese titolari, nelle seguenti misure:

50 autorizzazioni di cui al punto *a);*

9 autorizzazioni di cui al punto *b);*

103 autorizzazioni di cui al punto *c);*

restano pertanto disponibili da assegnare, con la graduatoria per l'anno 2000, i seguenti quantitativi:

14 autorizzazioni di cui al punto *a);*

4 autorizzazioni di cui al punto *b);*

49 autorizzazioni di cui al punto *c);* per un totale di 67 autorizzazioni.

Tenuto conto che, per il corrente anno, le autorizzazioni C.E.M.T. disponibili debbono essere ripartite, a norma dell'art. 2 del decreto dirigenziale del 7 aprile 2000, in ragione del 50% tra le due graduatorie previste alle lettere *a)* e *b)*;

Tenuto conto che in caso di autorizzazioni in numero dispari l'arrotondamento, per eccesso, andrà a favore della graduatoria *B)*;

Tenuto conto che il 10% delle autorizzazioni da assegnare alla graduatoria *B)* (pari a tre autorizzazioni) è riservato alle imprese che hanno utilizzato, l'autorizzazione C.E.M.T. di cui erano titolari nello scorso anno, facendo trasporti multilaterali nella misura del 90% rispetto al totale e rilevato che tale condizione è stata raggiunta solo dall'impresa F.lli Canil S.p.a.;

Tenuto conto che, a norma delle disposizioni transitorie fissate all'art. 11 del decreto dirigenziale del 7 aprile 2000, per il corrente anno, le autorizzazioni C.E.M.T. disponibili vengono assegnate solo a titolo provvisorio in quanto le domande di partecipazione sono state presentate al 30 settembre 1999 e cioè prima dell'entrata in vigore della nuova normativa prevista dal decreto ministeriale 521 del 22 novembre 1999;

Esaminate le 194 domande presentate:

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnate all'impresa F.lli Canil S.p.a., a titolo provvisorio, soltanto per il corrente anno, tre autorizzazioni valide anche in Austria ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto direttoriale del 7 aprile 2000;

Art. 2.

Sono approvate le graduatorie di merito di cui agli elenchi 1 e 3 allegati al presente decreto relative all'anno 2000, per il rilascio, a titolo provvisorio, delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada, previste dalla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, da attribuire alle imprese che aspirano a conseguire per la prima volta autorizzazioni multilaterali (ditte nuove), nonché alle imprese che ne sono già titolari (ditte vecchie).

Art. 3.

Alle imprese elencate nella graduatoria *A)* sono assegnate a titolo provvisorio, solo per l'anno 2000, trentatre autorizzazioni così ripartite:

a) 7 autorizzazioni annuali valide anche per l'Austria da utilizzare solo con veicoli «euro due»;

b) 2 autorizzazioni del tipo «breve durata» da utilizzare anche con veicoli tradizionali;

c) 24 autorizzazioni annuali non valide per l'Austria da utilizzare solo con veicoli «euro due».

Art. 4.

Alle imprese elencate nella graduatoria *B)* sono assegnate a titolo provvisorio, solo per il corrente anno 2000, trentuno autorizzazioni cosi ripartite;

a) 4 autorizzazioni annuali valide anche in Austria da utilizzare solo con veicoli «euro due»

b) 2 autorizzazioni del tipo «breve durata» da utilizzare anche con veicoli tradizionali;

c) 25 autorizzazioni annuali non valide in Austria da utilizzare solo con veicoli «euro due»;

Art. 5.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento definitivo dei requisiti dichiarati dall'impresa, anche in ordine alla disponibilità dei veicoli, nonché delle condizioni da rispettare ai sensi degli articoli 4, 8 e 11 del decreto dirigenziale del 7 aprile 2000.

Art. 6.

Le imprese escluse dalle graduatorie, per mancanza dei requisiti prescritti o per domanda fuori termine, figurano negli elenchi n. 2 e n.4, allegati al presente decreto, raggruppate secondo i motivi dell'esclusione stessa.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 18 maggio 2000

Il direttore: SCARDACI

ELENCO N. 1

GRADUATORIA 2000 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI C.E.M.T. A FAVORE DELL'IMPRESE PREVISTE ALL' ART. 2, LETTERA A) DEL DECRETO DIRIGENZIALE 7 APRILE 2000 CHE, NON ESSENDO GIA' IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI, ASPIRANO A CONSEGUIRE AUTORIZZAZIONI C.E.M.T. (DITTE NUOVE):

POSIZIONE NOME IMPRESA	SEDE	PUNTEGGIO
1) VITALI ROSARIO E C. SNC	CALVISANO (BS)	559,1
2) LA GORIZIANA SRL	GORIZIA	512,9
3) CECCO SRL	BUSSOLENGO (VR)	385,2
4) TRASPORTI 2B SRL	TOMBOLO (PD)	291,2
5) INTERBARTOLO GANDOLFO	GORIZIA	278,7
6) FABRIS LUCIANO E C. SNC	TOMBOLO (PD)	278,2
7) GIRELLI GIACOMO SRL	BUSSOLENGO (VR)	269,5
8) C.A.L. SAS DI BERTOLLO A.	S. MARTINO DI LUPARI (PD)	229,1
9) FABRIS SNC DI LORIS E C.	TOMBOLO (PD)	198,6
10) BRONCA ANDREA	PONTE DELLA PRIULA (TV)	167,5
11) FEBBRARI MARINO	GHEDI (BS)	156,1
12) P.G.M. WAY SRL	CAPPELLA MAGGIORE (TV)	154,7
13) BIANCHINI ANTONIO E C. SNC	CITTA' DI CASTELLO (PG)	153,9
14) SORGATO DINO	S. ANGELO DI PIOVE (PD)	140,1
15) G.N. DI GIOS MORENA E C. SNC	TREVISO	136,1
16) BALDASSAR CARLO E C. SNC	CAPPELLA MAGGIORE (TV)	132,7
17) NALETTO ROBERTO	MELEDO DI SAREGO (VI)	125,1
18) BEGHETTO ROMOLO	RESANA (TV)	124,8
19) TREVISAN RENZO	CORNO DI ROSAZZO (UD)	122,8
20) CRAM SRL	SAREZZO (BS)	121,4
21) CERANTOLA FRANCO E C. SNC	CASTEL FRANCO VENETO (TV)	111,6
22) MARCON ODINO	S, MARTINO DI LUPARI (PD)	108,4
23) EREDI DI LUCA GINO DI STEFANO LUCA E C. SNC	S. MICHELE DI PIAVE DI CIMADOLMO (TV)	103,2
24) GRINOVERO LONGINO	ORSARIA PREMARIACCO (UD)	100,9
25) MARCON SILVANO	CASTEL FRANCO VENETO (TV)	99,7
26) PAULETIC A. SUCC. DI IGOR P.	TRIESTE	94,1
27) FONTANA G. ENZO E ENRICO SNC	TOMBOLO (PD)	88,4
28) ZARATTINI VITTORIO	GIACCIANO E BARUCHELLA RO	85,9
29) BUSATO FAUSTO	FONTANIVA (PD)	84,4
30) FONTANA GIROLAMO ENZO	TEZZE SUL BRENTA (VI)	83,9
31) MARCON SRL	CASTELFRANCO VENETO (TV)	83,0
32) BURATTO GABRIELE	SANT'URBANO (PD)	82,2
33) CASA SPEDIZ. VIEZZER EGIDIO SRL	SUSEGANA (TV)	81,9
34) BIANCHINI GIUSEPPE	CITTA' DI CASTELLO (PG)	80,3
35) MARCHIORI FLAVIANO	ROSSANO VENETO (VI)	79;9

36) BIRRO LUCA E C. SNC	NOVENTA VICENTINA (VI)	78,9
37) MASSIGNAN PAOLO	BRUGINE (PD)	78,4
38) CAMPAGNOLO ADONE	S.GIORGIO IN BOSCO (PD)	77,9
39) MARCHESIN DONATO	OLMI (TV)	77,7
40) EAST LINE SRL	COLFOSCO DI SUSEGANA (TV)	77,3
41) GANDOLFO SRL	GORIZIA	74,1
42) GUGLIELMANA SNC	MESE (SO)	73,3
43) TADIC NEDELJKO E C. SNC	GORIZIA	66,2
44) PAVANELLO MARIA ROSA	MORGANO (TV)	61,1
45) CORTESE ANGELO	ROMANO D'EZZELINO (VI)	59,8
46) ANTONELLO SERGIO E C. SNC	S.MARTINO DI LUPARI (PD)	58,8
47) GALLOFORTE GIANCARLO	CICONICCO (UD)	55,3
48) CEM TIR ITALIANA SRL	GORIZIA	53,2
49) CIGNINI LUIGI	MAGNANO IN RIVIERA (UD)	51,6
50) VERONESE PAOLO	ESTE (PD)	49,1
51) SKABAR GIOVANNI	MONRUPINO (TS)	48,5
52) E.L.C.A. TRASPORTI SRL	CAIRATE (VA)	47,3
53) SPAGNOLO MORENO	BUSO (RO)	46,8
54) DE LUCA NATALE E FIGLI SNC	GODEGA DI S.URBANO (TV)	46,2
55) LA RAPIDA SNC	FERMO (MC)	43,7
56) MASCIANGELO NICOLA	LANCIANO (CH)	42,7
57) CARLINI ENRICO	PERGINE VALSUGANA (TN)	41,9
58) PIN PIETRO	CAPPELLA MAGGIORE (TV)	40,9
59) TRANSFRIGO EUROPA SRL	FIUME VENETO (PN)	40,5
60) CERNAZ MARIO	TRIESTE	40,0
61) SIT DI ANDREATTA E ORLANDINI SNC	TOMBOLO (PD)	39,9
62) VAROTTO MASSIMO	PADOVA	39,3
63) SPAGNOLO GILBERTO	LUSIA (RO)	38,1
64) CIGNACCO OSVALDO	PRADAMANO (UD)	35,6
65) CECCARELLI SRL	FERENTINO (FR)	35,5
66) VIALETTO G. E MACCHION I. SNC	CASSOLA (VI)	35,0
67) MASIERO PIETRO	NOALE (VE)	30,8
68) BELLINO VINCENZO	BITRITTO (BA)	30,6
69) BESATRANSPORT SAS	CALDIERO (VR)	30,0
70) ANSELMI MARCO DI ALDEGHERI SNC	BADIA CALAVENA (VR)	30,0
71) COMIS FIORI SNC	S.STEFANO DI CADORE (BL)	29,3
72) MARCHIORI ATTILIO E C. SNC	GALLIERA VENETA (PD)	28,1
73) MATRAS SNC DI MENEGHELLO	SPINEA (VE)	27,7
74) AUTOTIR SNC DI TREPPO G. E C.	TARCENTO (UD)	27,4
75) ALDRIGHETTI GIANNI	LAVIS (TN)	23,0
76) TOGNELA M. E POMATTI E. SNC	VILLA DI TIRANO (SO)	22,7
77) MORGANTI INTERNATIONAL SRL	MONTELABBATE (PS)	20,4
78) VENTURINI SRL	S. PROSPERO (PR)	19,0
79) GEREMIA GIOVANNI	S.MARTINO DI LUPARI (PD)	12,3
80) PERUZZI SRL	SUBBIANO (AR)	6,2
81) EUROCAMION 2 TRASP. SRL	BASOVIZZA (TS)	5,8
82) PIVA AURELIO	ANNONE VENETO (VE)	5,2
83) FM INTERNATIONAL DI MICHELI SNC	BERZO S. FERMO (BG)	5,2
84) RENIER RINO	MESTRE (VE)	5,1
85) ADAMI AUT.TI SRL	ARBIZZANO DI NEGRAR (VR)	3,2
86) GRUBER STEFAN	BOLZANO	1,5

ELENCO N. 2

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N. 1 (DITTE NUOVE:

A) PER NON AVER EFFETTUATO IL NUMERO MINIMO PREVISTO DI VIAGGI NELL'AREA C.E.M.T. – (EXTRA U.E.) AI SENSI DELL'ART. 2 LETTERA A), D.D. 7/4/2000:

NOME IMPRESA	SEDE
1) AGOCAP SRL	MEZZACORONA (TN)
2) DALLA VALLE LINO E GIOVANNI SNC	RUSSI (RA)
3) CONSORZIO AUT.RI LUGHESI FINCON.A.L. SCRL	LUGO (RA)
4) GUARDINCERRI AMEDEO	S.STEFANO AVETO (GE)
5) KARLSSON SRL	LAVIS (TN)
6) LOGISTICA 3 SRL	LAVIS (TN)
7) PEDOT SRL	LAVIS (TN)
8) P.M.B. SRL AUT.TI INT.LI	GAZZO (PD)
9) RE.MA DI MATTEUCCI M. E C. SNC	ASCOLI PICENO
10) S.E.T. SNC DI DE TOMI A. E C.	OZZANO D'EMILIA (BO)

B) PER AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI GRADUATORIA OLTRE IL TERMINE DEL 30/9/99 PREVISTO ALL'ART. 9 COMMA 1 DEL D.D. 7/4/2000:

NOME IMPRESA	SEDE
1) MUTTI SPA	PODENZANO (PC)
2) C.L.T. COOP. LAVORATORI TR.TI RLC	RAVENNA

C) PER NON ESSERE IN REGOLA CON LE NORME RELATIVE ALLA CAPACITA' PROFESSIONALE PER TRASPORTI INTERNAZIONALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, DEL D.D. 7/4/2000:

NOME IMPRESA	SEDE
1) FRA-BE SRL FRATELLI BECCALLI	CASTELLEONE (CR)

ELENCO N. 3

GRADUATORIA 2000 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI C.E.M.T. A FAVORE DELLE IMPRESE PREVISTE ALL'ART. 2, LETTERA B) DEL DECRETO DIRIGENZIALE 7 APRILE 2000 CHE, GIA' IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONI C.E.M.T., ASPIRANO A CONSEGUIRNE ULTERIORI (DITTE VECCHIE):

POSIZIONE NOME IMPRESA	SEDE	PUNTEGGIO
1) F.LLI CANIL SPA	BESSICA DI LORIA (TV)	1179,8
2) CECCONI SPA	AREZZO	1169,2
3) BERTANI SPA	CASTIGLIONE STIVIERE (MN)	909,4
4) B.F.C. AUT.TI SPA	ONARA DI TOMBOLO (PD)	686,9
5) F.LLI GALASSINI SRL	VIGNOLA (MO)	601,0
6) SAMOGIN PIETRO U. UNIPERS. SRL	COLFOSCO SUSEGANA (TV)	520,7
7) S.T.E.N. DI LUCIETTO G. E C. SAS	GALLIERA VENETA (PD)	441,9
8) MATTIA WINKLER SRL	GORIZIA	312,9
9) BURBELLO F.LLI SNC	ONARA DI TOMBOLO (PD)	299,0
10) SAMOGIN VALTER	COLFOSCO SUSEGANA (TV)	281,0
11) S.A.D.I. DI SANDRINI V. A. E C. SNC	PONTE DI LEGNO (BS)	275,3
12) BRUGIONI TIR SRL	FIUMALBO (MO)	266,1
13) BRUGIONI SRL	FIUMALBO (MO)	257,6
14) CUNJA R. EREDI SRL	MONRUPINO (TS)	241,5
15) CECCATO GIANFRANCO	TORRI DI QUARTESOLO (VI)	240,7
16) F.LLI G. E P. BAGGIO SNC	CASTELLO DI GODEGO (TV)	226,7
17) AUTAMAROCCHI SPA	TRIESTE	223,1
18) SABE SNC DI RACCA G. E C.	DUINO AURISINA (TS)	208,4
19) AVONTRANS SRL	MANIAGO (PN)	193,7
20) RUTILLI ADOLFO E C. SRL	CASTELLUCCHIO (MN)	188,1
21) FRIGO LUCIANO	PORTOGRUARO (VE)	184,7
22) CAPONI CARLO	BETTONA (PG)	170,7
23) CUNJA RICCARDO EREDI SNC	TRIESTE	156,6
24) TRASP. E SPED. INT. COSSUTTA DI WALTER COSSUTTA E C. SNC	MONRUPINO (TS)	154,7
25) LUCA TRASP. SAS	TRIESTE	143,9
26) EREDI BALDASSAR ANTIOCO SNC	CAPPELLA MAGGIORE (TV)	140,8
27) FAGIOLI SPA	S.ILARIO D'ENZA (RE)	137,7
28) RIBONI SRL	MEINA (NO)	137,1
29) BURELLO ANGELO	FELETTO UMBERTO (UD)	130,2
30) LITTORIA SRL	LATINA	129,9
31) SIEVE LEONIDA SRL	S.MARTINO DI LUPARI (PD)	114,8
32) T.I.R.A.G. SRL	EGNA (BZ)	114,7
33) BURELLO TRASPORTI SRL	GORIZIA	113,9
34) PINTARELLI MARCO	PERGINE VALSUGANA (TN)	112,1
35) GRUARIN SIMONE	CORDOVADO (PN)	112,1
36) EUROCAR SRL	TRIESTE	107,4

37) D'EUSTACHIO SRL	ROSETO D. ABRUZZI (TE)	105,8
38) EREDI RAMON SAS	TRIESTE	105,0
39) LUCA NELLO PIETRO	CIMADOLMO (TV)	103,0
40) SERRAIOTTO ALDO	CASSOLA (VI)	98,3
41) TRANSALPI DI BONTEMPI M. E C. SNC	CIMADOLMO (TV)	97,0
42) FERRARIO AUT.TI SNC	UBOLDO (VA)	95,8
43) BORELLA FRANCO	TRIBANO (PD)	93,7
44) CROSINA GIOVANNI SNC	TIARNO DI SOTTO (TN)	93,1
45) GIA.TRA GIANESINI TR. SRL	GORIZIA	86,7
46) MASOTTI SRL	TAVAGNACCO (UD)	86,5
47) RAMON ITALO	ERACLEA (VE)	80,2
48) TELLATIN FORTUNATO	GALLIERA VENETA (PD)	80,0
49) ZERIALI LUCIANO	S. DORLIGO D. VALLE (TS)	79,6
50) ANTONINI E FARAONI SNC	ROMA	76,5
51) ANDREOTTI PIETRO	ODERZO (TV)	72,1
52) F.LLI CAON SNC	VILLA DEL CONTE (PD)	71,8
53) ALPE TRANS SRL	GARDOLO DI TRENTO	71,6
54) AVOGARO RENZO SAS	COLOGNOLA AI COLLI (VR)	68,8
55) SUBANI MARIA	SGONICO (TS)	65,2
56) RUFFO GIORGIO SRL	COLOGNOLA AI COLLI (VR)	62,9
57) COINTRA TRANSP. E TRADE CO. SRL	RONCHI DEI LEGIONARI (GO)	58,8
58) MICLAUSIG EZIO	SAVOGNA D'ISONZO (GO)	57,8
59) TOTI TRANS SRL	ALATRI (FR)	57,1
60) FRAIOLI LUIGI	COLFELICE (FR)	56,8
61) CORSI SNC DI CORSI G. E C.	COLOGNOLA AI COLLI (VR)	52,9
62) AUT. E SPED. COSSUTTA FEDERICO DI COSSUTTA NADIA E C. SNC	MONRUPINO (TS)	51,3
63) CERQUETTI PINO	CIVITANOVA MARCHE (MC)	50,2
64) CAVALLIN L. E C. SNC	MORGANO (TV)	50,2
65) ALPETRANS SRL	MAROSTICA (VI)	44,6
66) PASETTO RENATO	SOAVE (VR)	44,2
67) CORSI FRANCESCO	COLOGNOLA AI COLLI (VR)	42,6
68) AUKENTHALER CHRISTINE	VIPITENO (BZ)	42,2
69) BERNARDINI SRL	TERNI	39,9
70) SVAT SRL	TOMBOLO (PD)	30,4
71) DOMASCHI DINO	COLOGNOLA AI COLLI (VR)	27,7
72) SE.TRA.S. SRL	NARNI SCALO (TR)	25,4
73) ROSATI SRL	PERGINE VALSUGANA (TN)	24,3
74) PE.TRA SRL	NEMBRO (BG)	23,3
75) REGOLI TRASPORTI SRL	ASCOLI PICENO	21,5
76) PIANA TIR SRL	CANELLI (AT)	19.9

ELENCO N. 4

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N. 3 (DITTE VECCHIE):

A) PER AVER UTILIZZATO IN MANIERA INUFFICIENTE L'AUTORIZZAZIONE C.E.M.T 1999 AI SENSI DELL'ART. 4 LETTERA B), D.D. 7/4/2000:

NOME IMPRESA	SEDE
1) ARCESE TRASPORTI SPA	ARCO (TN)
2) ASTOR SRL	TORTONA (AL)
3) BRACCHI SPA	CASSANO D'ADDA (MI)
4) CAPONI M. AUT.TI SRL	BETTONA (PG)
5) CAPPIO BACCANETTO CLAUDIO E C. SNC	S.GIUSTO C.SE (TO)
6) CIANFROCCA TRASPORTI SRL	SUPINO (FR)
7) COMUZZI E SBAIZ SRL	RIVIGNANO (UD)
8) CUSINATO SERGIO	GALLIERA VENETA (PD)
9) EURO T.I.R. SRL	GORIZIA
10) FERCAM SRL	BOLZANO
11) GRUBER LOGISTIC SPA	EGNA (BZ)
12) LANNUTTI SRL	CUNEO
13) MARANI TRASPORTI SPA	CESENA (FO)
14) MARTINELLI TRASPORTI SRL	MARANI DI ALA (TN)
15) PIGLIACELLI SPA	VEROLI (FR)
16) S.A.E. SERVIZI AUT.TI EUROPEI SPA	TRENTO
17) STAR TRASP. INT.LI SPA	ROZZANO (MI)
18) TRANSMEC SPA	CAMPOGALLIANO (MO)
19) VANNINI SPA	S. SEPOLCRO (AR)

00A5899

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 27 aprile 2000.

Trasformazione della scuola di specializzazione in «Audiologia» in scuola di specializzazione in «Audiologia e foniatria».

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, «Determinazione degli atti amministrativi da adattarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 28 settembre 1999, senato accademico seduta del 2 dicembre 1999);

Visto il parere espresso dal consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 marzo 2000;

Decreta:

Viene trasformata la scuola di specializzazione in audiologia in scuola di specializzazione in audiologia e foniatria.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN AUDIOLOGIA E FONIATRIA

STATUTO

Art. 1.

È istituita nell'Università degli studi di Palermo la scuola di specializzazione in audiologia e foniatria, ai sensi del decreto 11 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 febbraio 1999. La scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici-specialisti nel settore professionale della audiologia e foniatria.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in audiologia e foniatria.

Art. 4.

Il corso ha durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale ed attività di tirocinio da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola universitaria, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno nel Servizio sanitario nazionale.

Art. 5.

Concorrono alla scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, l'istituto della biocomunicazione e le strutture del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline nonché altre strutture convenzionate. Sede amministrativa della scuola è la struttura cui afferisce il direttore. (Dipartimento o istituto sede amministrativa della scuola).

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è indicato in tre specializzandi iscrivibili a ciascun anno.

Art. 7.

Possono partecipare al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 8.

La scuola comprende sette aree di addestramento professionale e relativi settori scientifici-disciplinari così come indicato nella tabella A:

TABELLA A

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A - area propedeutica

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali di anatomia, embriologia e genetica del sistema uditivo e fonatorio, di fisica e di informatica allo scopo di acquisire le conoscenze propedeutiche per la diagnostica strumentale e le terapie mediche, chirurgiche, protesiche e riabilitative.

Settori: E09A anatomia, E04B fisiologia umana, B01A fisica generale, K01X ingegneria elettronica, F03X genetica medica.

B - area della fisiopatologia uditiva e della comunicazione

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze sulla fisiopatologia uditiva, sulla fisiopatologia della percezione e produzione del linguaggio e sulla fonazione.

Settori: F15B audiologia, M10A psicologia generale, M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione, L09A glottologia e linguistica, M11E psicologia sensoriale e linguistica, F15A otorinolaringoiatria.

C - area di semeiotica clinica e strumentale

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire piena conoscenza nell'utilizzo della semeiotica clinica e delle metodologie diagnostiche e strumentali della audiologia e foniatria.

Settori: F15B audiologia, F15A otorinolaringoiatria.

D - area delle malattie audiologiche e foniatria.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza di tutta la patologia audiologica e foniatrica comprese le basi teoriche e pratiche degli interventi di prevenzione delle patologie della comunicazione.

Settori: F15B audiologia, F15A otorinolaringoiatria, F07A medicina interna, F11B neurologia, F19A pediatria, F19B neuropsichiatria infantile, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

E - area della terapia riabilitativa e protesica audiologica e foniatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la capacità di formulare un programma riabilitativo per la correzione delle principali disabilità indotte da patologie audiologiche e foniatriche sia per l'età evolutiva che per il settore adulto e geriatrico.

Settori: F15B audiologia, F15A otorinolaringoiatria.

F - area della terapia chirurgica audiologica e foniatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i principi della terapia medica e chirurgica per la cura delle patologie otologiche e foniatriche.

Settori: F15B audiologia, F15A otorinolaringoiatria, F12B neurochirurgia.

G - area medico legale e sociale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni di base per una valutazione medico-legale ed i criteri valutativi del risarcimento degli esiti di patologie del distretto audiologico e foniatrico. Deve inoltre conoscere e sapere gestire i programmi di prevenzione primaria e secondaria dell'udito e del linguaggio in età infantile ed adulta.

Settori: F15B audiologia, F15A otorinolaringoiatria, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro.

Art. 9.

La scuola per ottemperare all'addestramento professionale si attiene pienamente a quanto previsto nella tabella B così di seguito specificato:

TABELLA B

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve avere acquisito una completa preparazione professionale specifica, dimostrando di aver eseguito personalmente i seguenti atti specialistici:

avere eseguito personalmente almeno trecentocinquanta visite ambulatoriali e di reparto;

avere eseguito personalmente almeno centocinquanta diagnosi complete, delle quali almeno il 25% con responsabilità diretta;

avere eseguito e valutato almeno cinquanta indagini ERA;

avere eseguito e valutato almeno cinquanta laringostroboscopie;

avere eseguito almeno cinquanta inquadramenti diagnostico strumentali di patologie vocali;

avere eseguito con responsabilità diretta l'applicazione e l'adattamento di almeno trenta protesi;

avere eseguito personalmente almeno cinquanta riabilitazioni di patologie della comunicazione delle quali almeno dieci dei pazienti in età evolutiva e dieci con riabilitazione chirurgica;

avere eseguito con responsabilità diretta almeno un programma di prevenzione delle patologie della comunicazione;

avere partecipato ad esercitazioni in camera operatoria ed ad almeno venti interventi di piccola chirurgia per la risoluzione di patologie dell'orecchio medio (timpanocentesi, drenaggio transtimpanico, adenoidectomia) ed ad almeno venti interventi per l'asportazione di neoformazioni laringee.

Infine lo specializzando deve avere partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Insegnamenti del primo anno di corso

anatomia, istologia, embriologia dell'apparato uditivo, vestibolare e foniatrico (SSD: E09A): ore 30;

fisiologia dei sistemi uditivi e fonatorio (SSD: E04B): ore 30;

fisica acustica (SSD: B01A): ore 20;

informatica e strumentazione biomedica (SSD: K01X): ore 30;

fisiopatologia del sistema uditivo e vestibolare 1 (SSD: F15B) (SSD: F15A): ore 30;

psicologia generale (SSD: M01A): ore 20;

glottologia e linguistica I (SSD: L09A): ore 20;

fonetica sperimentale (SSD: L09A): ore 20.

Insegnamenti del secondo anno di corso

fisipatologia del sistema uditivo e vestibolare 2 (SSD: F15B) (SSD: F15A): ore 20;

psicologia dello sviluppo (SSD: M11A): ore 25;

glottologia e linguistica 2 (SSD: L09A): ore 15;

tecniche di analisi della voce (SSD: L09A): ore 15;

psicologia sensoriale e linguistica (SSD: M11E): ore 30;

metodiche audiometriche I (SSD: F15B): ore 30;

semeiotica foniatrica I (SSD: F15A) (SSD: F15B): ore 30;

informatica e analisi del segnale (SSD: K01X): ore 15;

genetica (SSD: F03X): ore 20.

Insegnamenti del terzo anno di corso

metodiche audiometriche 2 (SSD: F15B): ore 20;

tecniche di indagine vestibolare (SSD: F15B) (SSD: F15A): ore 20;

semeiotica foniatrica 2 (SSD: F15B) (SSD: F15A): ore 25;

audiologia I (SSD: F15B): ore 25;

otorinolaringoiatria (SSD: F15A): ore 15;

patologia e clinica foniatrica I (SSD: F15A) (SSD: F15B): ore 25;

geriatria (medicina interna) (SSD: F07A): ore 10;

neurologia (SSD: F11B): ore 20;

pediatria (SSD: F19A): ore 10;

neuropsichiatria infantile (SSD: F19B): ore 15;

protesizzazione acustica (SSD: F15B) (SSD: F15A): ore 15.

Insegnamenti del quarto anno

diagnostica per immagini (SSD: F18X): ore 15;

audiologia II (SSD: F15B): ore 30;

protesizzazione acustica II (SSD: F15B) (SSD: F15A): ore 20;

fisiopatologia della comunicazione verbale (SSD: F15A) (SSD: F15B): ore 20;

patologia e clinica foniatrica II (SSD: F15A) (SSD: F15B): ore 30;

terapia e riabilitazione foniatrica (SSD: F15A) (SSD: F15B): ore 30;

terapia e riabilitazione vestibolare (SSD: F15A) (SSD: F15B): ore 10;

otochirurgia (SSD: F15A): ore 20;

fonochirurgia (SSD: F15A): ore 20;

neurochirurgia (SSD: F12B): ore 5.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del «Regolamento in materia di autonomia didattica», in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, l'Università adeguerà l'ordinamento didattico del presente corso di studio alle disposizioni del predetto regolamento, ed a quelle del decreto ministeriale, che individuerà la classe relativa al corso stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 27 aprile 2000

Il rettore: SILVESTRI

00A6427

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Ucraina, firmato a Kiev l'11 novembre 1997.

Il giorno 11 aprile 2000 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Ucraina, firmato a Kiev l'11 novembre 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 19 ottobre 1999, n. 408, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 10 novembre 1999.

In conformità all'art. 19, l'accordo è entrato in vigore il giorno 11 aprile 2000.

00A6400

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Pier Giorgio Falciola», in Bologna.

Con decreto ministeriale del 21 aprile 2000, alla «Fondazione Pier Giorgio Falciola», con sede in Bologna, eretta in ente morale con decreto del Presidente della giunta della regione Emilia-Romagna n. 796 del 7 novembre 1995, è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a carattere nazionale e ne è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 3 marzo 2000, repertorio n. 67100/4661, a rogito del dott. Giuseppe Montalti, notaio in Bologna.

00A5901

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Peppino Vismara», in Milano.

Con decreto ministeriale del 20 aprile 2000, sono state apportate le modifiche dello statuto della «Fondazione Peppino Vismara», con sede in Milano, deliberate dal consiglio di amministrazione con atto pubblico del 27 gennaio 2000, numero di repertorio 18118/1052, a rogito della dott.ssa Lilia Rottoli, notaio in Milano.

00A5902

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Missione dell'Immacolata», in Frigento

Con decreto ministeriale del 20 aprile 2000, sono state apportate le modifiche dello statuto dell'associazione «Missione dell'Immacolata», con sede in Frigento (Avellino), deliberate dall'assemblea dei soci con atto pubblico del 17 dicembre 1998, numero di repertorio 31638/10453, a rogito del dott. Edgardo Pesiri, notaio in Avellino.

00A5903

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.2337-XV.J(1400) del 28 febbraio 2000, l'artificio pirotecnico denominato «Art. n. B41 (d.f. Dfg Fontana Francese)» che la ditta D.F.G. di d'Amato Francesca intende importare dalla ditta Red Lantern Fire - Hunan (Cina), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V[a] categoria - gruppo C dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27254-XV.J(2674) del 30 marzo 2000, i prodotti esplosivi denominati CXM-7 tipo I e CXM-7 tipo II, che la «S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a.» con sede in Ghedi (Brescia), intende importare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II[a] categoria - gruppo B dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.442-XV.J(2679) del 10 aprile 2000, l'esplosivo denominato PBXN-109 che la «S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a.» intende importare o produrre nel proprio stabilimento sito in Ghedi (Brescia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II[a] categoria - gruppo B dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con classificazione ONU n. 0975, 1.1 D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19371-XV.J(2171) del 10 aprile 2000, il manufatto esplosivo denominato Cobra SF 3, che il sig. Di Blasio Elio, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teramo - Contrada Caprafico, intende far produrre per proprio conto dalla ditta «Pirotecnica Romana di Raffaele Stefania» in Guidonia (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria - dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19372-XV.J(2172) del 10 aprile 2000, il manufatto esplosivo denominato Cobra SF 2, che il sig. Di Blasio Elio, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teramo - Contrada Caprafico, intende far produrre per proprio conto dalla ditta «Pirotecnica Romana di Raffaele Stefania» in Guidonia (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria - dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19370-XV.J(2170) del 10 aprile 2000, il manufatto esplosivo denominato Atomyc 5, che il sig. Di Blasio Elio, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teramo - Contrada Caprafico, intende far produrre per proprio conto dalla ditta «Pirotecnica Romana di Raffaele Stefania» in Guidonia (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19377-XV.J(2173) del 10 aprile 2000, il manufatto esplosivo denominato Cobra SF 1, che il sig. Di Blasio Elio, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teramo - Contrada Caprafico, intende far produrre per proprio conto dalla ditta «Pirotecnica Romana di Raffaele Stefania» in Guidonia (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Da 00A6393 a 00A6399

Estinzione dell'arciconfraternita Maria SS. Assunta in Cielo, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 aprile 2000 viene estinta l'arciconfraternita Maria SS. Assunta in Cielo, con sede in Napoli. Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Napoli.

00A6420

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di San Miniato, in San Miniato

Con provvedimento del 15 maggio 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato (Pisa), via IV Novembre, 45, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125. Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata. Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il competente Ministero.

00A6392

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 29 maggio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9262
Yen giapponese	99,32
Dracma greca	337,15
Corona danese	7,4597
Corona svedese	8,4040
Sterlina	0,62230
Corona norvegese	8,3075
Corona ceca	36,320
Lira cipriota	0,57362
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,98
Zloty polacco	4,1725
Tallero sloveno	205,3533
Franco svizzero	1,5677
Dollaro canadese	1,3915
Dollaro australiano	1,6140
Dollaro neozelandese	2,0210
Rand sudafricano	6,5969

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A6452

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Becotide»

Con decreto n. 800.5/R.M. 66/D254 del 18 maggio 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

BECOTIDE:

Rotacap 30 cartucce, A.I.C. n. 023378033;

Rotacap mite 30 cartucce, A.I.C. n. 023378045.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Glaxo Wellcome S.p.a., titolare dell'autorizzazione:

00A6403

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flixotide»

Con decreto n. 800.5/R.M. 66/D255 del 18 maggio 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

FLIXOTIDE:

polv. 15 rotadisk 4 dosi 50 mcg, A.I.C. n. 028667057;

15 rotadisk 4 dosi 100 mcg, A.I.C. n. 028667069;

polv. inalaz. 15 rotadisk 4 dosi 250 mcg, A.I.C. n. 028667119;

polv. inalaz. 15 rotadisk 4 dosi 500 mcg, A.I.C. n. 028667121.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Glaxo Wellcome S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A6404

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zantac»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 66/D256 del 18 maggio 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ZANTAC:

20 compresse 100 mg, A.I.C. n. 024448019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Glaxo Wellcome S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A6405

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Serevent»

Con decreto n. 800.5/R.M. 66/D257 del 18 maggio 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

SEREVENT:

«disk» 7 rotadisks 4 dosi 50 mcg, A.I.C. n. 027c890045;

«disk» 15 rotadisks 4 dosi 50 mcg, A.I.C. n. 027890122.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Glaxo Wellcome S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A6406

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibudros»

Con decreto n. 800.5/R.M. 197/D258 del 18 maggio 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

IBUDROS:

10 supposte 600 mg, A.I.C. n. 023592052.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta L. Manetti H. Roberts & C. per azioni, titolare dell'autorizzazione.

00A6407

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bronteril»

Con decreto n. 800.5/R.M. 197/D259 del 18 maggio 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

BRONTERIL:

20 bustine g 10 500 mg, A.I.C. n. 025331048;

BB 20 bustine g 10 200 mg, A.I.C. n. 025331051;

BB 10 supposte 500 mg, A.I.C. n. 025331075;

BB sospensione os 200 ml, A.I.C. n. 025331101.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta L. Manetti H. Roberts & C. per azioni, titolare dell'autorizzazione.

00A6408

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adiuvant»

Con decreto n. 800.5/R.M. 197/D260 del 18 maggio 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ADIUVANT:

os 10 fiale 5 ml 500 mg, A.I.C. n. 023815020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta L. Manetti H. Roberts & C. per azioni, titolare dell'autorizzazione.

00A6409

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miclast»

Con decreto n. 800.5/R.M. 6/D261 del 18 maggio 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

MICLAST:

crema vaginale 78 g + 12 appl., A.I.C. n. 025218049;

6 ovuli 50 mg, A.I.C. n. 025218052;

15 ovuli 50 mg, A.I.C. n. 025218064;

3 ovuli 100 mg, A.I.C. n. 025218076;

6 ovuli 100 mg, A.I.C. n. 025218088.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pierre Fabre Italia S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A6410

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione sanitaria alla società A. Bonini Terme e Sorgenti San Carlo S.p.a. a confezionare e a vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale «San Carlo Fonte Aurelia», San Carlo Terme.

Con decreto dirigenziale n. 2291 del 21 aprile 2000 è stata concessa alla società A. Bonini Terme e Sorgenti San Carlo S.p.a., avente sede legale in Massa, località San Carlo Terme, via dei Colli n. 92, partita I.V.A. n. 00637070459, l'autorizzazione sanitaria a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale «San Carlo Fonte Aurelia» nei tipi «naturale» e «addizionata di anidride carbonica» (frizzante), in contenitori di vetro, della capacità di 0,25 - 0,5 - 1,5 litri, con chiusura in capsule a vite e tappo a corona a partire dalla data di notifica dell'atto.

La società A. Bonini Terme e Sorgenti San Carlo S.p.a. è tenuta a contrassegnare con etichette e stampati conformi al decreto legislativo n. 105/1992, i contenitori sopracitati dell'acqua minerale naturale «San Carlo Fonte Aurelia».

00A6421

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante procedura di trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 19 novembre 1990, n. 341, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso l'università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti i sottoelencati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di economia:

settore S04A - Matematica per le applicazioni economiche, un posto.

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:

settore D01C - Geologia strutturale, un posto.

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

settore E09A - Anatomia umana, un posto;

settore F04A - Patologia generale, un posto.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, in carta libera, direttamente al preside di facoltà di questo ateneo entro trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'eventuale indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

Il consiglio della facoltà interessata assicurerà la valutazione comparativa dei candidati secondo i seguenti criteri generali, approvati dal senato accademico nella seduta del 12 febbraio 1999:

rilevanza scientifica delle pubblicazioni;

continuità temporale della produzione scientifica;

attività didattica svolta;

congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze della facoltà.

A tal fine alla domanda dovrà essere allegato:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello stampato presso la prefettura e la procura della Repubblica (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660).

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nel suddetto elenco, né verranno considerate le pubblicazioni ed i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore.

00A6422

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COSENZA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione della giunta camerale n. 57 del 26 aprile 2000, è stato nominato conservatore del registro delle imprese della camera di commercio di Cosenza, in sostituzione del segretario generale dott. Aleardo Forleo, il dirigente camerale dott. Fedele Adamo.

La presente comunicazione sostituisce, ad ogni effetto, la precedente.

00A6423

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.